



I patti dotali nel Goriziano e a San Rocco

Olivia Averso Pellis

Sfogliando i numerosi contratti nuziali settecenteschi alla ricerca di corredi per lo studio dell'abito popolare, è emerso che, all'epoca, veniva ancora assegnata alle spose, oltre alla *controdotte*, anche la *Morgengabe* o *dono del mattino* di lontana memoria longobarda. Con la *Morgengabe*, che verrebbe da considerare come un omaggio alla sposa, affiora anche la condizione di emarginazione civile e di sudditanza nella quale figlie, mogli e madri, sono state tenute fin quasi ai nostri giorni, per l'imporsi della tradizione e delle leggi vigenti.

La presente ricerca si avvale soprattutto di documenti appartenenti alla seconda metà del Settecento, periodo che ci fornisce una discreta quantità di materiali ben ordinati in quattro buste presso l'Archivio di Stato della nostra città. Più difficile da reperire, perché sparsa fra gli innumerevoli atti redatti dai notai, la documentazione riguardante i periodi precedenti e successivi; per l'Ottocento in particolare, questa si rivela assai frammentaria dato lo scarso materiale rinvenuto per gli anni

1795/1812 e l'irreperibilità degli atti notarili relativi al periodo 1815/40.

Con la breve occupazione francese e l'altrettanto breve applicazione del Codice napoleonico inizia una vistosa tendenza innovativa che si riscontra soprattutto nella stesura degli atti. Emerge anche un modo nuovo di considerare il matrimonio, non più come un accordo fra le famiglie degli sposi, ma come libera volontà degli stessi, mentre pochi progressi registra la posizione della donna alla quale non è ancora dato di svincolarsi dalla secolare tutela maschile.

Gli atti qui citati sono una piccola parte di quelli consultati e sono stati scelti perché confermano sia la consuetudine, sia l'eccezione alla regola che pur sempre esiste. Di attenzione particolare sono stati oggetto i contratti nuziali di sposi sanroccari che avremo cura di riprodurre integralmente.

Il patto dotale

Il patto dotale era il documento che veniva redatto in previsione di un

matrimonio e che aveva per oggetto la dote e le sue contropartite (*controdotte* e *morganatica*), l'amministrazione e l'usufrutto di questi beni, la successione e il vitalizio per il caso di vedovanza.

La stipulazione di tali documenti avveniva a tutti i livelli, dai più agiati ai più modesti. La dote della sposa ne costituiva il fulcro e da questa, come vedremo, dipendevano le altre condizioni. La materia era regolata dalle *leggi municipali goriziane* (1) alle quali spesso i documenti si richiamano con l'espressione *Patrio Statuto* (doc. 13) oppure *Consuetudini Patrie* (doc. 9) in contrapposizione con *le leggi venete* (2) alle quali certi sposi della nobiltà friulana, contraendo alleanza con famiglie della Contea, preferivano riferirsi (doc. 29).

Dell'introvabile *Patrio Statuto* goriziano e in particolare sulla questione ereditaria, ci informa lo storico Morelli dal quale apprendiamo che le *leggi municipali*, genericamente dette anche *statuti particolari delle provincie* (3), si basavano su quelle



Sposi. Pietra scolpita in vicolo Zorutti, Udine.

introdotte dai romani (4) e successivamente modificate dal Patriarca d'Aquileia Marquardo nel 1366 (5) quando elaborò lo *Statuto della Patria del Friuli*, all'epoca, in uso anche dai goriziani. Opera di Marquardo fu la legge di successione in favore dei figli maschi (6) che, si dice, il Patriarca firmò per errore e non riuscì, pur avendo operato più volte in tal senso, a farla cancellare dal Parlamento friulano (7). Di questa legge, entrata nelle *antiche costituzioni goriziane*, il Morelli ci spiega il contenuto definendola «un avanzo delle leggi longobarde e feudali mescolate colle consuetudini dei Sassoni e Turingi» e tanto più gravosa per il sesso femminile «poiché non obbligava l'erede, che alla sola assegnazione della dote alle figlie» (8). Diversamente avrebbe potuto agire il genitore per testamento, ma lo faceva assai raramente antepo- nendo la necessità di conservare intera l'eredità da trasmettere al primogenito.

La donna era, e fu per molto tempo ancora, considerata un essere assolutamente privo di intelligenza e di capacità amministrative, essenziale per il concepimento della prole e per questo gelosamente protetta dalla società maschile. La dote assegnata doveva essere consegnata al marito, poi trasmessa agli eredi e qualora la sposa fosse deceduta prematuramente e senza lasciare eredi restituita al-

la casa dotante (9).

Queste ed altre disposizioni erano enunciate negli *Statuti goriziani* e noi le troviamo puntualmente applicate nei documenti esaminati, sebbene le *leggi municipali* avessero subito diverse modifiche e aggiornamenti (10) e benché tali *statuti e leggi* fossero stati ufficialmente dichiarati decaduti con la riforma dei Codici di procedura penale e civile entrati in vigore nel 1786 (11).

Il nuovo ordinamento legislativo infatti sanciva la parità di diritti fra la prole maschile e femminile, parità di cui si comincia a trovare traccia nei documenti di metà Ottocento, pur continuando a prevalere nell'uso popolare il vecchio sistema di favorire la discendenza *mascolina* (docc. 9, 50). In ambiente contadino veniva nominato erede uno solo dei figli maschi e si arrivava anche al punto di nominare erede universale il genero anziché la propria figlia. Tale usanza, che noi possiamo documentare fino oltre la metà dell'Ottocento, risulta, da voci raccolte nelle inchieste svolte a S.Rocco, essere stata applicata e ritenuta in vigore fino oltre la seconda guerra mondiale (12).

Il documento settecentesco

I patti nuziali detti anche *sponsali* erano una promessa di matrimonio. Consistevano nella convalida scritta

degli accordi verbali raggiunti tra le famiglie degli sposi, talvolta dopo lunghe trattative e dalle quali, nella maggior parte dei casi, erano esclusi gli stessi sposi. Trattandosi di accordi presi sulla parola e popolarmente suggellati *col tocco della mano* in presenza di testimoni, e per quanto sacrosanto fosse rispettare la parola data, la stesura del documento era consigliabile, anzi indispensabile per evitare future contestazioni. Gli *sponsali* settecenteschi si presentano come un contratto nel quale una parte di patrimonio, seppur piccola e chiamata dote, passava da una famiglia all'altra. Gli sposi apparivano in secondo piano e potevano all'uopo essere assenti (docc. 35, 39, 48), ma il mancato rispetto degli accordi dava luogo al pagamento di una ammenda (nel doc. 32: f. 200) quale risarcimento alla parte lesa (Cod. civ. 1839).

Il documento veniva redatto, a seconda dei casi, nell'ufficio del notaio: *fatto in Gorizia in casa di me notaro...*

nella sede di una cancelleria:

Actum in Off.o Cancellaria Quisca, et annexarum die 13 8bris 1794. (doc. 10)

o in casa di una delle famiglie interessate:

fatto in Gorizia nella casa del ap. Osualdo Vidoni Bombardiere di questa Fortezza... (doc. 14),

fatto in Terzo, e nel Mezado delli spp. Silvestro Padre, Francesco e Giuseppe Vianelli... (doc. 8).

La stesura dell'atto richiedeva la presenza di almeno due testimoni in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che assieme al notaio sottoscrivevano il documento qualificandosi *testimoni ricercati, pregati, avuti* (docc. 10, 18 ecc.). L'atto era poi firmato dai diretti interessati, genitori e sposi, i quali, in grande maggioranza, non esclusi quelli appartenenti alle classi più agiate, erano illetterati e *per non saper scrivere* facevano la croce accanto al loro nome scritto dal pubblico ufficiale. Alla stesura dell'atto partecipavano i *mediatori* che avevano portato a buon fine la trattativa (docc. 35, 71) e i familiari che erano

impegnati nella costituzione della dote o semplicemente perché, con la loro sola presenza, contribuivano a dare solennità alla cerimonia.


Nel caso particolare in cui uno degli sposi fosse orfano e non avesse ancora raggiunto la maggior età, portata per ambedue i sessi da venti a ventiquattro anni da Maria Teresa con la Patente del 1750, era anche necessaria la presenza del tutore incaricato di amministrare i beni del pupillo e di assisterlo (13). Spesso la tutela veniva affidata al genitore superstite, padre o madre, agli zii o ai nonni, ma sia l'operato dei tutori che quello delle tutrici era sottoposto al controllo del *curatore* nominato dal giudice pupillare. Fra i compiti del curatore vi era quello di concordare gli *sponsali* e a secondo dei casi si faceva garante degli impegni dello sposo o stabiliva l'entità della dote e del corredo della sposa, esigendone la *cauta* (14).

Il patto nuziale aveva cura di mettere ben in evidenza i nomi dei genitori con relative paternità e maternità, ampiamente corredati di titoli nel caso di famiglie altolocate. Seguivano, confusi fra i tanti nomi quelli degli sposi specificando sempre che erano *figli legittimi e naturali* di genitori regolarmente sposati. I giovani *in primis votis* erano definiti *onesti, morigerati, premotivati, pudici*, le ragazze *prelibate*, le vedove invece quasi sempre *derelitte*. Raramente troviamo espressioni di affetto come *amoroso Padre* (doc. 20), *diletta figlia* (doc. 45). Raramente il padre dichiarava di aver consultato la moglie e la figlia prima di concertare il matrimonio:

dopo aver preso l'assenso, e piena approvazione da essa sua figlia, come non meno dalla Sua Consorte Elisabetta... (doc. 27).

Talvolta traspare l'innamoramento:

Non tanto per le obbligazioni che professa (15) quanto per la propensione ed affetto, che nutre il sig. Giuseppe Barbatì verso la signora Elisabetta ved.a (vedova) Germig qm sig. Michele, da lungo tempo avendo desiderato di seco lei accompagnarsi in matrimonio, alla fine gli è



Contratto nuziale Lanthieri-Attems 1739 (particolare, coll. Cossar).



Marianna Pettazzi andata sposa a Giovanni Francesco Lanthieri nel 1703. Opera datata 1717 (prop. priv.).

Il tocco della mano e bocca

(dal doc. 42)

Nel 1764 Andrea Promorou che era privo di prole maschile, aveva dato in sposa una delle figlie ad un giovane di nome Andrea Caucig accogliendolo in casa e, come si usava fare a quei tempi, promettendogli di nominarlo suo erede universale, previo alcune condizioni che il Cancig era disposto ad accettare (vedi doc. 50). Fu trattata anche la dote che la sua posizione di sposo *cuc* (44) gli imponeva di portare in casa della sposa, con in più una cavalla. La promessa però non era mai stata ratificata. Quattordici anni dopo il Caucig, pensando alle difficoltà che avrebbe dovuto affrontare alla morte del suocero, decise di rivolgersi alla magistratura che convocò i testimoni ancora viventi. Il racconto ci ragguaglia su come si svolgevano le trattative di matrimonio, sulla tradizionale *battuta di mano* scambiata fra i contraenti e con i testimoni a suggellamento degli accordi raggiunti e su quella specie di giuramento che doveva essere il *tocco di mano e bocca* scambiato in presenza e con testimoni e parenti.

1. Depongono essi quattro Ttnij: (testimoni) che Louve Premorou, e Juri Ossana per parte del Padre della Sposa Andrea Premorou, e Giuseppe Premorou, ed Ant.o (Antonio) Paucig per parte del Padre dello Sposo Jernej Caucig, sijno stati ricercati a comparire all'aggiustamento.

2d.o Riferiscono tutti 4 unanimamente che tutto il convenuto, conchiuso d'ambe le parti, non solo sia stato rattificato, m'ancora promesso di mantenere ogni cosa, è di divenire tosto alla stipulazione della Scrittura

3.o Tutti quattro egualmente depongono, che dopo, ch'essi Ttnij: dello Sposo col Padre di lui Jernej Caucig entrarono in casa d'And.a Premorou, ove Seguì l'aggiustamento e fatta la dimanda in quell'incontro è conformità lui And.a Premorou intende di dare sua figlia Anza allo Sposo, ò di accetarlo s'abbia egli espresso alla p.nza (presenza) di tutti li quattro Ttnij che del tutto senza eccez.e (eccezione) di cosa veruna colla solla riserva per se, e Sua Consorte del Maneggio ò sia governo di Casa vita loro durante, e la di lui ultima libera disposiz. (disposizione) di f. 100 per se e Sua Consorte siccome della Mittà di Sua dotte, intende, e si obbliga di lasciare dopo la di lui morte proprietario, dispotico suo Genero And.a Caucig di pagare alle residue due Sorelle della Sposa, cioè Barbara già maritata col Dongon e Mizza per anco nubile, la stabilita dotte di f. 500 Cgr. (cragnolini) per cadauna, siccome ancora di soddisfare li altri Credito-

ri, quando vivente il Padre della Sposa non venissero soddisfatti.

4.to Dichiarano li Sud.i (suddetti) quattro Ttnij: uniformante che il Padre della Sposa abbia desiderato di Saper cosa porterà in Casa il suo Genero And.a Caucig, accetato in luogo di figlio, e che sopra tal dimanda Jernej Caucig Padre dello Sposo si abbia dichiarato di voler dare f. 1000 Cragn. (cragnolini), colla qual esibiz.e (esibizione) mostrandosi mal contento il Padre della Sposa, e ricercando qualche accrescimento, così il d.o (detto) Padre dello Sposo promise d'aggiungere ancora f. 40 med. rag.e (medesima ragione), ed una Cavala, conchè si contentò il Padre della Sposa, e perciò diede secondo l'uso del Paese la batuta di mano all'altro, ed agli Sedenti Ttnij: per maggior consolidaz. (consolidazione), e conferma del promesso, ed accordato.

Finalm.te espongono li Spessod.i (spessodetti) quattro Ttnij:, che dopo conchiuso tale intendimento, il Padre della Sposa, non solo abbia acconsentito alla publicaz.e (pubblicazione), ma che nel giorno del Sposalizio, allorche li due Ttnij: per parte dello Sposo assieme la residua Parentella si portarono a levare la Sposa in Casa del Padre della med.a e fatagli ivi la dimanda, se tutto quello, che nel giorno dell'impromissione era stato patuito, e conchiuso, abbia d'avere il suo sodo effetto; che sopra, ciò il Padre della Sposa abbia risposto degnatam.te (degnatamente) che non si dovesse creder d'aver trattato con ragazzi, poiché tutto quello, che concernente a questo Matrimonio fù promesso, ed obligato, debba immancabilm.te esser mantenuto avendo in seguito tanto il Padre, che la Madre della Sposa secondo l'uso del Paese fatto il tocco della mano, è bocca verso li Ttnij: d'ambe le parti, e verso li Parenti ivi presenti dopo di ciò si incamminarono essi Ttnij: colli sposi secondo l'uso della Cattolica Chiesa al Sposalizio è dopo terminata la funz.e (funzione) Ecclesiastica andarono quelli a Pranzo da Jerni Caucig Padre dello Sposo, e poi essendo lo Sposo And.a Caucig accompagnato da loro Ttnij: è residui Parenti arrivato in Casa d'And.a Premorou, e dal med.o atteso nel Sottoportico, ove preso per la mano lo condusse alla tavola, e si assise apresso lo stesso, trattandolo come accetato in Casa, giusta la sua Promessa.

Per fede di ciò mi sottop.o (sottopongo) pero senza pregiudizio delle prerogative Giurisdizionali

Dato nella Giurisdiz.e di Resderta

Li 18 7.bre 1772

riuscito di persuaderla ad accettare il partito... (doc. 53)

Più spesso invece si coglie l'evidente soddisfazione delle famiglie per gli accordi raggiunti:

con gran contentezza de genitori, e di tutti di casa tanto da una che dall'altra parte... (doc. 38)

Il patto nuziale poteva essere redatto mesi, ma anche anni prima della celebrazione del matrimonio alla cui data raramente il documento accennava:

da celebrarsi al venturo S. Martino (doc. 41), oppure *da effettuarsi li prossimi giorni del futuro Carnevale* (doc. 56).

Ma poteva anche essere firmato a matrimonio avvenuto:

Alorchè a S. Martino dell'anno prossimo decorso Andrea Cerne di Favorita sotto Gargaro maritò sua figlia Orsola... (doc. 18),


Essendo seguito legitimo Matrimonio tra il Sp. Domenico Bossi con D. Giacoma figlia legitima e naturale del Sp. Silvestro Vianello già due anni circa et avendo in tal incontro promesso.... (doc. 8),

Essendo passata alla Benedizione Matrimoniale la nobile signora... (doc 15).

Sorprende l'alta percentuale di documenti redatti a matrimonio già consumato. Un attento esame ci permette di fare due considerazioni: la prima è che la parola data era sempre mantenuta anche a distanza di anni, perciò si approfittava del pagamento della prima o dell'ultima rata della dote per redigere la scrittura che serviva anche da quietanza; la seconda che il documento era destinato a comprovare gli accordi presi allorché, scomparsi i testimoni, uno degli sposi si fosse trovato a dover difendere i propri diritti in seno alla famiglia maritale (16).

Le formule

Preziose le più antiche, retaggio del tempo in cui il rito nuziale consisteva nello scambio di una promessa verbale fatta in presenza della co-



Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù alle prese con le faccende domestiche. Parrocchia S. Maria e S. Zenone, Corona.

munità riunita o semplicemente davanti all'assemblea familiare consenziente (17). Le formule *per verba de futuro, per verba de presente, per verba de parti, col tocco della mano e scambio dell'anello* (18) sono frequenti, ma, a scampo di equivoci e per la preoccupazione che la promessa fatta davanti al pubblico ufficiale non fosse scambiata per matrimonio vero come nei tempi antecedenti il Concilio tridentino, il pubblico ufficiale si affrettava ad aggiungere:

da perfezionarsi con la benedizione matrimoniale come prescrive il Sacrosanto Concilio di Trento... (doc. 66),

secondo il rito della Santa Chiesa Cattolica Romana, e del Sacrosanto Concilio di Trento, e comendabili consuetudini del Paese in faciem Ecclesiae... (doc. 41),

stabiliti gli Sponsali di futuro Matrimonio ora per allora già seguito e ratificato in faciem Ecclesiae tra l'onesto e morigerato giovane... (doc. 11).

Il richiamo alle regole impartite dal Concilio tridentino è costante come pure costante è il compiacersi del fatto che tali disposizioni siano divenute *laudabile consuetudine di questo Illsimo Contado di Gorizia*

(docc. P7, P8) o di Gorizia e Gradisca (19).

A protezione di quanto si stava concretando si invocava il santo del giorno in una formula di apertura redatta sempre in tedesco che in italiano suonava così:

Per la solennità della commemorazione del Santo Bonifacio che è il 5 giugno (doc. 33) (20).

Il richiamo al santo del giorno era seguito da altre formule di carattere più spiccatamente religioso:

In Christi Nomine amen.

Laus Deo Amen 17...

Nel nome dello Spirito Santo...

Nel nome di Christo così sia l'anno della sua Santissima Natività, formule che servivano anche a sottolineare la solennità del momento e che avevano il sapore del giuramento. Si andava fino a considerare gli *sponsali* dettati da *ispirazione divina...*

per volere dell'Eterno Iddio...

e il matrimonio celebrato a *maggior Gloria d'Iddio: B. V. M. Santi e Sante della Corte celestiale.*

Numerose le formule augurali sparse lungo tutto il testo:

quod felix fortuna tunque sit... (doc. 13),

che il cielo li benedica e li felicit... (doc. 16),

e quelle di scongiuro:

Che dio non voglia!

quando si arriva a trattare del caso di premorienza di uno dei coniugi senza legittima prole.

Suggestive le formule adoperate dagli sposi di religione ebraica:

In giorno di venerdì 3 del mese Adar Anno cinque mila quattrocen- to ottanta cinque della Creazione del Mondo secondo il conto, che contiamo qui in Gorizia Città situata presso il Fiume Esunzo.

Più in là il giovane sposo chiede alla onorata giovane di essere sua sposa:

secondo il rito Mosaico, ed Israelita, ed io mi assoggetto per alimentarti, e provvederti a guisa delli Israeliti, che alimentano e provvedono le loro mogli con proprietà, assegnare di duecento zuzini d'argento prescritti dalla legge, e il tuo vito, vestito, e commercio all'uso del Mondo... (doc. 47).

La dote

L'istituto della dote è antichissimo, sempre strettamente legato al matrimonio, diffuso presso molti popoli per i quali assume forme e significati diversi. In Italia è dapprima regolato dal costume, ma gli abusi dei mariti che ne detenevano l'amministrazione, costrinsero i romani a regolamentare la materia in difesa dei diritti della donna. I Longobardi e i Franchi introdussero regole più favorevoli alla sposa rendendola com-

proprietaria dei beni maritali, il che la garantiva da un eventuale scioglimento del matrimonio (21), ma poi prevalse, anche presso gli stessi, il sistema romano che assicurava alla moglie la proprietà della dote e ne prevedeva le «aggiunte» atte, sia a compensarne la perdita di valore nel tempo, sia ad assicurare le condizioni di sussistenza della donna e dei figli in caso di vedovanza.


Le aggiunte alla dote dette anche «assembi maritali», proprio perché alla moglie era dato di usufruirne in futuro e solo in caso di premorienza del marito, prendevano nomi diversi a seconda delle regioni (22). Per quanto ci riguarda, e come vedremo in seguito, queste aggiunte erano *la controdote e la Morgengabe* di origine romana la prima, longobarda la seconda.

Anche per rimediare all'ingiusta esclusione delle figlie dalla successione paterna gli *Statuti goriziani* decretavano che la dote era un diritto delle spose ed obbligavano i genitori o i parenti prossimi a dotare le ragazze che andavano a marito. Per le fanciulle orfane o indigenti Gorizia, nel '700 disponeva di due istituti di beneficenza: Vandola e Formica, che assegnavano annualmente un certo numero di *grazie* per costituzione di doti (23). Diventato un diritto sancito dalla legge, venne decretato che la dote doveva essere proporzionata alle condizioni economiche della famiglia che la costituiva, ma anche a quelle della famiglia che la riceveva

(24). Nei contratti appare come una porzione di beni espressa in denaro, appetibile per il pretendente sposo e attorno alla quale si sviluppavano discussioni a non finire come traspare da certi documenti:

Essendo stato trattato e finalmente conchiuso...

Le spinte al rialzo di certe doti e gli accordi già sottoscritti costringevano talvolta le famiglie a rivedere gli accordi ed a tornare dal notaio *per ridurre il capitale dotale* dimostratosi difficilmente solvibile (doc. 68). Altre volte il pretendente sposo insisteva per ottenere una dote superiore a quella stabilita per le sorelle della promessa sposa, provocando notevoli disagi nella famiglia di lei e bloccando altri matrimoni. La necessità di accasare le figlie però, aveva sempre la meglio e obbligava il genitore ad adeguare le somme già promesse o versate (doc. 54), cedendo a chi poneva l'interesse economico al di sopra d'ogni altro sentimento. La dote infatti, seppur rimanesse per legge di proprietà della moglie, come già accennato, doveva essere consegnata allo sposo che, sempre per legge, ne assumeva l'amministrazione e ne poteva lucrare gli interessi vitali durante. Per la sposa invece era un piccolo capitale personale che, inglobato nella facoltà del marito, veniva trasmesso ai figli a titolo di *porzione di eredità paterna e materna*, le dava il diritto di continuare a vivere da vedova nella casa maritale e infine poteva a certe condizioni, essere recuperata.



Tipica cassapanca goriziana di fine '700 (proprietà privata).

Per legge la dote doveva essere *condecante alle forze della facoltà familiare* e i genitori vi si adeguavano. Gli aggettivi *decante* e *condecante* riferiti alla dote ritornano con insistenza in tutti gli atti dai quali, talvolta traspare un certo compiacimento del genitore che si trovava in grado di fare il suo dovere o di averlo già fatto in precedenza:

Essendo giusto che la futura sposa resti provveduta dalla casa paterna di decante dote con relazione alle forze della casa et a quanto ha praticato in altri tempi in simili casi... (doc. 46).

Quando il padre era deceduto toccava al fratello dotare la sposa, avendo questo, ricevuto o meno, disposizioni dal padre che lo aveva nominato suo erede universale. Un altro personaggio importante per la costituzione della dote era lo zio (spesso sacerdote), fratello di uno dei genitori deceduto, a suo tempo nominato erede per via ascendente, discendente o laterale e custode della facoltà

familiare. Fratelli e zii, oltre a consegnare quanto previsto, regalavano qualcosa di proprio, il che contribuiva a far crescere il piccolo capitale dotale. Talvolta ad una piccola *porzione ereditaria* la sposa era in grado di aggiungere i risparmi accumulati in anni di lavoro (doc. 21, P19).

Per costituire una adeguata dote che fosse allo stesso tempo degna della famiglia che la dava e di quella che la riceveva, genitori, fratelli e zii contribuivano alla sua costituzione come prevedeva la legge (25), con regali in denaro o in natura.

E per il contento, che hanno Andrea, e Mattia zij della sposa, non che il sig. Biaggio fratello della medesima, del presente matrimonio, qui presenti i medesimi in aumento di dote costituiscono alla Sposa loro Nezza e sorella rispettive la somma di f.40, d'esser questi pure esborsati al tempo dello spozalizio (doc. 13, ma anche docc. 22, 23, 29, ecc.).

La dote della sposa era valutata in

moneta corrente. Si componeva del corredo detto anche *balla* in gergo contadino (comprendente abiti e biancheria di casa il cui valore era quasi pari alla metà o al terzo dell'intera dote), e di una parte in denaro che veniva *esborsata* secondo i casi in *fiorini allemani* del valore di L. 5 l'uno, in *fiorini cragnolini* del valore di L. 4.1, in *ducats* corrispondenti a L. 6 l'uno, e più raramente in *Zecchini d'oro* di L. 10 l'uno (doc. P.5). Talvolta si davano in dote *un Sottoportico con un pezzo di Sedime, et orto per il valore di netto di L. 352,14 (...) fanno f. 70.2.14* (doc. 8), il cui valore doveva servire a completare la somma convenuta. Quando la cifra offerta non era sufficiente si compensava il pretendente con derrate alimentari, animali da stalla o altro sempre però a titolo di regalo:

s'obliga darli di regalo nel corso di detti cinque anni una somma, e messa d'Ogllo di più promette di darli pure in regalo un'armenta giovane (doc. 41);



Cassapanca goriziana con motivi settecenteschi appartenuta ad Anna Madriz nata Pauletig (1857), madre di Giuseppina detta Pina Madriz (sarta). Esempio ancora inedito, gemello di quello illustrato in Slovenska ljudska umetnost di G. Makarovič, Ljubljana 1981, pp. 162, 163.

La dote e la balla

(dal doc. P.1)

In una causa fra i fratelli Craniz e il sig. Pezencho erede Bosizio, viene a porsi una questione di dote che i primi sostengono di non aver ricevuto e i secondi di aver pagato. L'interrogatorio dei testimoni ci fornisce alcune utili precisazioni sul significato popolare delle parole *dote* e *balla* e sulla necessità di redigere le quietanze dei pagamenti (v.doc.35)

La prima risposta della teste ci conferma che per dote si intendeva un valore espresso in moneta. La sorella della defunta afferma infatti:

come l'altre mie sorelle, le quali pienamente hanno conseguito la loro dote con f.200...

Risulta poi:

ch' alle spose (...) si costumò darsi da loro genitori in dote e a nome di dote la balla consistente in pezzamenti ed altre bellizze donesche (il corredo).

Alla domanda se la *balla* veniva stimata, risponde la teste Ena Grudina:

La balla si dà secondo li patti, alle volte viene stimata, & alle volte non vien stimata.

Poi il teste Farfolia:

Si riceve conforme li patti la balla, ossia dote infatti l'ammontare della dote corrispondeva al valore del corredo più il denaro in contante.

Agli interrogati si chiede poi se si usi sempre dare la suddetta *balla* alle spose. Grudina e Farfolia: *universalmente ciò si pratica, & anco à me fu data la balla al tempo del sponsalizio.*

Sò che la balla si dà al tempo dello sponsalizio, per haver visto più, e più volte ciò praticare.

Si chiede poi se, alla defunta Orsola fu data la *balla stimata*:

Grudina: *Ma so bene che al tempo del sponsalizio del Micheli il defonto Bosizio suo suocero gli diede la dote stimata!*


Farfolia: *fu data tal balla, per haver sentito à dire dalla mia madre che fu sua sorella...*

Finalmente tre testimoni rivelano che la stessa Orsola, sposa del Micheli, aveva espresso più volte preoccupazioni per il ritardo col quale la sua famiglia adempiva agli accordi sottoscritti e che, per essere in regola col pagamento della dote, suo fratello doveva ancora versare 20 fiorini quale *supplemento* (interessi) dovuto per il ritardato pagamento:

Orsola dopo la morte di Giorgio Bosizio di Lei fratello, capitata in casa mia quivi in Gorizia sola mi disse, che per suplimento della sua dote li mancavano f:20

La dote era dunque stata quasi interamente pagata. Ma dopo il decesso del fratello nessuno aveva più versato i 20 fiorini mancanti. La vedova alla quale non veniva riconosciuto il versamento dell'intera dote andava incontro a molte difficoltà.

doc. datato 27 agosto 1701



Carro nuziale per il trasporto della dote: notare le due cassapanche, i cuscini, il filatoio, i simboli arborei di cui si è trattato in «Borc San Roc» n. 3, pp. 37-66. Particolare dell'illustrazione tratto da Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Wien 1890/91, vol. Kusterland.

s'obbliga di versare li altri D.ti 100 (...), oltre una manza, ed un vitello a titolo di regalo già consegnati... (doc. 20);

fino alla summa di D.ti 300 di L.6 l'uno, oltre un armenta e una vitella che intende darli in regalo acciochè col l'aiuto di Dio possa aver fortuna d'animalia in casa di suo marito (doc. 9); (Vedi anche doc. 33).

Raramente la dote veniva pagata nel suo totale. L'usanza voleva che la prima rata fosse versata alla stipulazione degli *sponsali*:

f. 40:6 che li contò sul fatto, vedendo io Nodaro e Testj, contò, numerò et effettivamente esborsò in tanta buona e corrente moneta (...) E siccome per arivare alla summa sud.a mancano ancora D.150... (doc. 9);

contò, numerò, et in effetto esborsò vedendo me nodaro et sottoscritti testimonij in tante petizze... (doc. 8);

che il corredo fosse consegnato nel tempo dello sponsalizio mentre il resto del denaro pattuito poteva essere versato ratealmente. Per i pagamenti che si prolungavano per anni, si stabilivano scadenze fisse (vendemie, S.Martino). Generalmente non venivano chiesti interessi (soprattutto in ambito contadino). Questi, dell'ordine del quattro/sei per cento iniziavano a decorrere solo dalla scadenza stabilito nel contratto che poteva protrarsi anche per dieci anni.

In molti casi i genitori dello sposo, invece di pretendere gli interessi sulle somme da riscuotere, preferivano chiedere, fin dalla stesura dell'atto, che la dote promessa fosse garantita da ipoteca sui beni della famiglia:

Resta stabilito, che non effettuando li sig.ri Dottanti la francazione del Capitale di f.1000 nel preffisso 3.ne (termine) restò accordato che a di loro proprie spese possino li sig.ri sposi divenire all'escorporazione delli Beni di sopra ippotecati... (doc. 15).

Nelle famiglie con molti figli si potevano combinare anche matrimoni incrociati, un giovane e una ragazza da entrambe le parti, così veniva concordato che le doti stabilite si annullassero a vicenda pur rimanendone valida la costituzione e l'entità (doc. 60/61).

La final remissione

La donna che usciva dalla sua famiglia per entrare in quella dello sposo con il suo piccolo o grande capitale dotale da consegnare al marito, per il solo fatto di essere stata dotata, perdeva ogni diritto sull'eredità paterna e materna. Era questo un punto che veniva più volte messo in evidenza:

quando nel corso della stesura del documento il notaio domandava agli sposi, mai interpellati prima (25), se erano d'accordo sulle modalità di pagamento della dote e scriveva: *gli sposi accettano*. Era, questa, la pri-

ma formale rinuncia fatta dalla sposa e per lei dal futuro marito ad ogni ulteriore pretesa sull'eredità paterna e materna;

quando, alla fine del documento, con formula lunghissima detta *final remissione* il dotto *nodaro* precisava che, ricevuto il convenuto, gli sposi non potevano pretendere altro:

la predivisata sposa ex nunc pro tunc fa final remissione quietazione, e patto perpetuo di mai più addimandare ne pretendere per li eredi, e successori suoi, di Paterno, Materno, Avito, e Collaterale minima cosa per qual si sia titolo. (doc. 37).

Formule come queste concludevano sempre gli *sponsali*, ma anche gli atti che comprovavano l'avvenuto pagamento della dote. Incassare l'ultima rata era detto *levar la dote* e se questa operazione non poteva essere fatta dinnanzi al notaio la sposa previdente incaricava il parroco del paese di assistere alla consegna come suo testimone, poi, con questo,



Letto contadino settecentesco composto da una tavola appoggiata su due cavalletti. Il materasso, qui di foglie di granoturco, nei corredi delle donne gorziane dell'epoca, era sempre di lana o di piuma. In primo piano lo scaldaletto che veniva infilato tra le lenzuola con al centro il contenitore delle braci. Museo Formentini di Aiello.

Final remissione

Esempio di versamenti rateali della dote tratto dal doc. 35

Li 25 aprile 1777

Nota delli denari che nel giorno d'oggi à conto della promessa dote di f.400 in contanti sono stati contati, ed esborsati avanti a me nod.o (nodaro) da Franc.o (Francesco) Doliach per sua figlia Anna già maritata con Giuseppe Comel, à mani di Andrea Comel di lui padre come segue:

30 kremizer à L. 22:15	fa L. 682 : 10
6 sovrani à L. 67:1	fa L. 402 : 6
2 ongari imp.li (imperiali) à L. 22:11,1/2	fa L. 45 : 3
1 teder taller	fa L. 12 —
5 Talleri imp.li à L.10:11,1/2	fa L. 52 : 13
16 petizze	L. 24

Somma L. 1218 : 12

Sono L.5 l'uno f. 243 : 3 : 12

Più confessa, e ratifica And.a (Andrea) Comel avanti me nod.o d'aver ricevuto à conto altri talleri 20 di moneta à L.10 l'uno fa f. 40

Li 31 8bre. 1777

Franc.o Doliach nel giorno d'oggi contò ed esborsò a mani d'And.a Comel avanti me nod. per saldo della promessa dote ut supra.

8 kremizer à L. 22:15	fa L. 1822
ongari imp.li à L. 22:11	fa L. 45 : 3
1 ongaro ordinario olandese	L. 22 : 8
5 ducali soldoni in un scartozo	L. 30
50 1/4 ducali in petizze	L. 301 : 10
più soldoni	7

somma L. 581 : 8

fano di L. 5 l'uno f. 116 : 1 : 8
somma f. 400 — —

In seguito à qual ricevimento conferma, e fa final remissione, quietanza e patto perpetuo prout in Inst.o (instrumento) in fede And.a Comel à nome e per nome ed in nome di suo figlio Giuseppe ed Anna sua nuora aff.a q.to sopra (afferma quanto sopra).

si recava dal notaio a registrare il documento:

Ranziano li 15 giugno 1760

Dovendosi portare questo giorno mio suocero e mio consorte e rispettivo figlio Antonio Pacor, a levar la dote impromessami dai mei Genitori, e Zij e desiderando li medesimi una final remissione, così io Domenica Pacor nata Peteani per non saper scrivere, ho pregato il R.do Paroco di d.to (detto) Loco anco a nome mio notasse la presente final remissione, cioè che mi trovo totalmente soddisfatta e per ciò faccio final remissione di non pretender in avvenire sotto verun protesto cosa alcuna, ne di Paterno, ne di Materno, avito, Proavito, e collaterale, e perciò rinuncio a tutto quello, che il Statuto, e le leggi decretano, in fede di che si è sotosto il sopra d.to R.do a nome mio dopo avermi letto il presente chirografo, ed io per non saper scrivere ho fatto di propria mano la croce. Firmato Pietro Antonio Milost Paroco del loco (doc. 46).

Il giorno in cui lo sposo andava a levar la dote era giorno di festa per la sposa poiché il padre (o chi per lui) era stato di parola nel pagamento. Spesso, la giornata si concludeva con qualche regalo personale alla sposa: due fiorini (doc. 10), gioielli di fami-



Disegno di G. Tunis 1855 (particolare). Musei Provinciali di Gorizia.

glia (un cordon d'oro e un anello (doc. 46)) o qualche animale da stalla che venivano regolarmente registrati.

L'atto di consegna dell'intera dote era importantissimo perché solo a decorrere da quel giorno venivano resi esecutivi gli accordi stipulati a favore della sposa negli *sponsali* e di cui parleremo di seguito. Tale registrazione purtroppo non veniva sempre fatta, forse per risparmio o per trascuratezza. Così a distanza di anni nascevano contestazioni, talvolta anche dopo la morte degli stessi interessati (v. doc. P.1, p. 52). Numerosi erano anche i casi in cui le rate della dote, non completamente pagate, si trascinarono ben oltre i tempi stabiliti, accumulando interessi e mettendo in seria difficoltà la sposa stessa in seno alla famiglia maritale. (Gli esempi non mancano: docc. 34, 44) (26).

Il corredo

Il corredo detto anche *Mobilie*, *Bellizie*, *ornamenti donneschi*, *vulgo*

Balla era parte integrante della dote. Era composto, come si è detto, da biancheria, capi di abbigliamento, oggetti vecchi e nuovi ai quali era necessario attribuire un valore espresso in valuta corrente. Le parti interessate, ciascuna per proprio conto, interpellavano un sarto detto anche *perito in arte* (doc. 54). In questo caso il documento poteva iniziare in questo modo:

Estimo fatto da M.o Giuseppe Bregantig di Cerou Superiore Sarto per parte di Giuseppe Cibriz, e da Maria Rea di Bigliana Sartoressa per parte di Martino Sfiligoi, dell'infrascritte Mobilie da quest'ultimo consegnate in dote a Maria di lui figlia maritata in Mattia Cibriz come segue (doc. 13);

oppure le famiglie raggiungevano un accordo nominando la stessa persona affinché il corredo fosse *d'unanime consenso stimato* (doc. 45).

Ogni cosa veniva sommariamente descritta e valutata generalmente in lire: *un abito di lana con righe e fiori*

L. 50... (doc. 54); la somma poi veniva tramutata in fiorini o ducati secondo il cambio del momento. In capo alla lista vi era sempre il *letto coi suoi fornimenti, e due casse di nogaro*. Il letto era sempre di lana, qualche volta di piuma, raramente di *grina* (crine); era completato da *due cossini, una coltra di stupini con bombaso entro, più una coperta di letto di stupini Brazza n.12* valore *L. 208* (doc. 12). Il letto, sempre presente nei corredi popolari, non viene mai menzionato in quelli delle classi più elevate. Questi presentano biancheria di casa più raffinata, abiti in numero più elevato, gioielli e lo *scrigno di nogaro di rimesso con i suoi fornimenti d'Ottone, e sue serrature* (doc. 14) sostituiva le due popolari casse di *nogaro inferate* (doc. 46) anch'esse spesso munite di serrature e chiavi (doc. 9). Nei corredi contadini spicca il *novizal* o abito da sposa il cui prezzo era sempre altissimo, seguivano i *lenzioli* il cui numero era almeno di sei/otto paia nei corredi più modesti, or-



Grembiule da sposa e tovaglia ricamata con incassi di merletto a tombolo appartenuti a Pierinuta della Vertoibizza (*Pierina Urdan*); tabin e biancheria di *Pina Madriz*.

La Pia Fondazione Formica

Giovanni Battista Formica morì il 19 maggio 1794 lasciando usufruttaria della sua facoltà la moglie Elisabetta, successore il figlio Carlo e disponendo che, se questo fosse morto senza prole legittima, fosse istituita erede universale la Causa Pia che doveva portare il suo nome. Il caso volle che il figlio morisse all'età di ventitré anni seguito dalla madre nel 1810.

Come da disposizioni testamentarie la Fondazione utilizzava annualmente, f.300 per dotare, con f.150 ciascuna, due *donzelle* orfane di poveri cittadini goriziani ed altri f.300 per sostenere sei orfani di padre e di madre, anch'essi orfani di poveri cittadini goriziani i quali dovevano essere in età di apprendere un mestiere (12/15 anni). La Fondazione, infatti, prevedeva che gli orfani venissero collocati presso un artigiano e che il premio annuale di f.50 venisse versato al maestro che doveva curarsi del giovane fornendogli vitto, vestito, alloggio, istruzione.

Le ragazze invece potevano concorrere dai sedici ai trent'anni. Era richiesta una moralità ineccepibile. Le domande erano moltissime, spesso corredate da lettere del parroco e del capocontrada che testimoniavano la buona condotta e le condizioni di indigenza delle ragazze. Ma poi le domande passavano al vaglio della commissione composta dai fiduciari del Comune detti *Caposestieri* che sapevano tutto di tutti. Così, accanto ai nomi delle concorrenti, si possono leggere annotazioni come queste: «esclusa perché riceve denaro da una zia possidente; per fallo amoroso; per vita scandalosa; per essere maritata o deceduta». Le giovani ammesse al sorteggio dovevano essere in numero cinque volte superiore alle *graziali* da assegnare. Così, se le *graziali da assegnare* erano due, le concorrenti non dovevano essere più di dieci, ma se erano otto, come avvenne per il buon andamento della Fondazione, il numero delle concorrenti saliva a quaranta.

Le iscritte erano talvolta più di cento, si procedeva perciò a due sorteggi: il primo consisteva nell'estrazione delle *palline nere* che erano quaranta, il secondo, era riservato a chi era in possesso della *pallina nera* per l'estrazione delle otto *grazie*. La *pallina nera* dava anche diritto a ripresentarsi l'anno successivo.

L'estrazione aveva luogo la domenica seguente la ricorrenza di S. Giovanni Battista, dopo la messa celebrata in suffraggio dell'anima del benefattore alla quale assisteva tutta la cittadinanza.

Diamo qui i nomi delle ragazze sanroccare che si sono potute individuare nel lungo elenco delle *graziate* dalla Fondazione Formica:

1834 Pelican Maria fu Francesco;
1837 Marinig Antonia Maria;
1840 Marussig Elisabetta;
1856 Susanig Carolina;
1857 Comel Carolina;
1867 Kraibig Luigia;
1869 Goriup Anna;
1871 Tomsig Gioseffa;
1872 Culot Anna;
1873 Colauti Virginia;
1877 Bressan Maria;

1879 Doliac Maria;
Zei Francesca;
1884 Devetag Anna di Michele, v. Lunga;
Valentig Antonia, v.Parcar n.12;
1885 Bullang Elisa, v.Cappuccini (orfana di padre);
1886 Culot Giuseppina, v.Lunga 34 (orfana di padre);
1888 Bullang Luigia, v.Vogl (orfana di padre e madre);
Louvier Chiara, v. Cappuccini (orfana di padre);
Valantig Chiara, v.Parcar 12 (orfana di padre);
1891 Doliach Gioseffa, v.Scuola Agraria 17;
1892 Medeotti Anna Maria (premiata al posto della sorella per un errore del vicariato);
Battistig Anna fu Giuseppe, v. Vogl 14;
1894 Cumar Maria Maddalena, fu Luigi e Maria Bisiach, v. Scuola Agraria 7;
1895 Manfreda Caterina, fu Andrea e Marianna, nata 21/11/1864, v. Cappuccini 3;
1898 Culot Maria fu Andrea e fu Maria Drog, v.Lunga 30, nata 2/2/1872;
1899 Culot Antonia fu Francesco, nata 29/3/1883, v.Lunga
1900 Terpin Gilda fu Valentino e Maria Corgnolan, nata 23/6/1876, v.Vogl;
Bellinger Amalia di Giuseppe e fu Teresa Braal, nata 4/7/1881, v.Vogl 14;
1902 Culot Eleonora fu Francesco e M.Simsig, nata 13/12/1879, v.Lunga 79;
1903 Budin Luigia fu Giuseppe e di Francesca, nata 28/10/1882, v.Lunga 4;
Louvier Maria fu Amalia, nata 9/1/1883, v.Cappuccini;
1905 Chiappulin Giustina fu Clemente e fu Anna Farfolia, nata 29/4/1878, v.Scuola Agraria;
1906 Culot Luigia fu Antonio e di Gioseffa, nata 30/4/1881, v.Lunga 44;
Culot Giovanna fu Andrea e fu Anna, v.Lunga 23, nata 1/9/1882;
1907 manca elenco iscritte;
1909 Budin Anna, fu Giuseppe e Francesca Codermaz, nata 15/8/1891, v.Lunga 53, casalinga;
1911 Cappon Maria, fu Valentino e Maria Bittesnich, nata 17/4/1893, v.Vogl 1, sarta;
Culot Orsola fu Giovanni e Orsola Brumat, nata 17/?/1892, v.Grabizio 39, agricola;
1913 Cumar Gabriella fu Antonio e Caterina Capelan, nata 2/8/1890, v.Parcar 16, sarta;
1915 Vizzi Natalia, fu Giuseppe e fu Luigia Florian, nata 22/12/1893, p.za S.Rocco 8, ricamatrice;
1916 Ipaviz Giuseppina, fu Michele e Maria Bregant, nata 13/3/1893;
Traghin Maria fu Antonio e Orsola Ciuciat, nata 27/2/1896, v.Parcar 16.

Archivio di Stato di Gorizia, Archivio Storico del Comune:
busta 1471 fasc. 3188 - 1821/1860
busta 1472 fasc. 3188/1 - 1861/1885
busta 1473 fasc. 3188/2 - 1886/1895
busta 1474 fasc. 3188/3 - 1896/1906
busta 1475 fasc. 3188/4 - 1907/1916
busta 1539 fasc. 3402/3

nati, o non, di *merli*, *i mantili con i tavaglioli*, *le intimele*, *i sugamani*, gli indumenti quotidiani e quelli riservati alla festa, il tutto elencato disordinatamente assieme agli accessori come grembiule, scarpe, calze, fazzoletti ecc.. Alla prima lista talvolta se ne aggiungeva una seconda di abiti regalati.

Dote e corredo dovevano raggiungere la cifra concordata. Se il valore delle *mobiglie* risultava inferiore al previsto si aggiungevano oggetti di uso comune (doc. P.16), ma se era superiore, il sovrappiù veniva detratto dalla somma che doveva essere pagata in denaro (doc. 45). I gioielli, numerosi nei corredi delle spose agiate, tanto da richiedere talvolta la presenza dell'orafo per stimarli, sono scarsamente presenti nei corredi popolari: *un cordon d'oro o un filo di granate* o di perle, un paio d'orecchini, una crocetta, qualche anello con pietre di poco valore, più frequenti le *fiube* (fibbie) *d'argento* (27). Numerosi i corredi in cui non si fa menzione di gioie. Questa mancanza potrebbe essere collegata al divieto di regalare oggetti d'oro alle spose ad

eccezione delle fedi, di vendere l'oro a rate e di importarlo (28). Ciò nonostante Giacoma Vianello non esitava a dichiarare: *un cordon d'oro con sua giosa* (goccia, ciondolo) *provisto a Venezia L. 420* (doc. 8).

Dell'abito popolare settecentesco (29), ancora in fase di studio, diremo l'essenziale: era composto da tre pezzi: la *veste* o gonna, la camicia, il *casso* o bustino, la *camisola* o giacchina corta con maniche lunghe per le giornate fredde. Il tutto era completato dagli accessori.

Ecco come viene descritto l'abito da sposa (doc. 45):

Abito Novizale con veste novizale D.ti 15

Camisola di scarlato D.ti 17

Casso novizale D.ti 4 L.3

Camisa nuova novizale con merli fini D.ti 3

Traversa novizale D.ti 7

In un corredo più modesto (doc. P15)

Busto novizale con passamani d'argento D.ti 8 L. 3

Camisola novizale di piluco con galoni d'argento D.ti 8 L. 3

Cotola novizale di tabin gialo D.ti 12

Il corredo veniva consegnato al padre dello sposo o *nelle mani del suo curatore* se lo sposo era minorenne, ed era assicurato con il resto della dote.

La controdotte e la Morganatica

E come che in simili casi di matrimonio, la pratica, la ragione et la giustizia vole che il futuro sposo faccia alla futura sposa la consueta donazione e contradotte (doc. 46).

Gio: Batta Gatti venturo sposo facendo per se, coll'assistenza pure di sp. Giuseppe Clementin legittimo curatore del med.o costituiscono alla sposa ventura di contradotte la terza parte dalla dotte e di donaz.e matutina, o sia Morhengab la quarta parte d'essa dotte... (doc. 37).

La *morganatica* detta *Morghengab*, *Morgengabe*, *Morghen Gaab*, *Morgengabio*, dono del mattino, era, per i Germanici il regalo che lo sposo faceva alla sposa all'indomani delle nozze, si dice per premiarla di ave-



Casa e famiglia contadina all'inizio dell'Ottocento. Disegno di G. Tunis - Musei Provinciali di Gorizia.

re saputo conservare la sua verginità (30). Per l'Italia gli storici fanno risalire l'usanza all'epoca longobarda, quando l'aspirante sposo doveva acquistare il *mundio* della donna, in mano al *mundualdo*, pagando *la meta* (31), a meno che non trovasse più conveniente procurarsela con il ratto, sdebitandosi poi nei confronti della famiglia e dell'intera comunità pagando a matrimonio consumato (32). La *Morgengabe* si estese ben presto ai matrimoni con *mundio*, diveniva assoluta proprietà della donna, raggiungeva valori pari alla dote, poi pari ai beni dello sposo fino a costringere i legislatori a intervenire per impedire ogni eccesso. Fu così stabilito che l'importo non dovesse essere superiore alla quarta parte dei beni del marito.

La *Morgengabe*, calcolata però sulla quarta parte della dote, è pure presente nei documenti friulani del XII-XIII (33), ma nei secoli successivi, la si trova sempre più raramente fino alla definitiva scomparsa per l'imposarsi del diritto romano. Nella forma di

dono detto mattutino (34), da calcolarsi sulla quarta parte della dote, la *Morgengabe* era presente nello *Statuto goriziano* e noi la ritroviamo puntualmente nel 90% dei patti nuziali settecenteschi e sicuramente in quelli ottocenteschi fino al 1814.

La *Morgengabe* era quasi sempre attribuita assieme alla *controdotte*, ma da questa ben distinta:

Donazione iuncta consuetudine Patria, et sensum legum che si chiama matutina la 4.ta parte della dote esborsata o esborsabile, della quale possa disporre si in vita che in morte, e di contradotte... (doc. 9).

Era un dono del quale la donna poteva disporre in vita con il permesso del marito anche se voleva dotare una figlia e di cui diventava *Padrona dispotica* solo in vedovanza.


La *donazione mattutina* poteva essere assegnata in moneta o in fabbricati o terreni:

Per donazione li assegna il campo detto Fosso di comune segnato in perticazione n.186 di quantità di campi uno circa (doc. 22).

Nei territori vicinissimi a Gorizia poteva talvolta mancare l'assegnazione della *controdotte*, mentre in quelli di pianura, più vicini al Friuli veneto dove l'usanza era già decaduta, poteva mancare la *morganatica*. In tutti e due i casi, mancando una delle voci, veniva rinforzata l'altra, oppure veniva data alla sposa qualche altra compensazione come l'usufrutto su tutta la facoltà maritale per il caso di vedovanza, oppure ancora, mancando entrambe le voci, la dote veniva assicurata tramite ipoteca per il doppio del suo valore (doc. 51).

Nell'accordare la donazione mattutina il vedovo che sposava una nubile era più generoso del solito, ma diventava generosissimo se la sposa era molto giovane (doc. P.17.)

La *controdotte* o *contradotte* invece, che gli studiosi considerano, come si è già detto di probabile origine romana (35), deve essere entrata nella tradizione locale in tempi più recenti. Negli atti esaminati non è mai



Litografia B. Linassi, disegno di Alb. Rieger (particolare). Biblioteca Statale di Gorizia.

accompagnata da precisi riferimenti allo *statuto* come avviene per la *donazione mattutina* detta *Morgengabe*. Anche la *controdotte* però era contemplata nel Codice Civile austriaco del 1839 (§§ 1230/31) specificando che non era obbligatorio assegnarla, ma che, come la famiglia della sposa aveva il dovere di costituire la dote, così, quella dello sposo doveva sentire il dovere di accordare la *controdotte*. Questa veniva calcolata sulla terza parte della dote e serviva di vitalizio alla vedova che aveva diritto di goderne soltanto l'usufrutto. Raramente la *controdotte* veniva assegnata come dono (doc. Z.1) e, come la *Morgengabe* e la *controdotte* potevano essere assegnate in fabbricati o terreni:

Esso Gio: Batta Antonelli accettante e ricevente tal dotte costituisce in vito vedovile alla sua moglie e in contradotte la braida situata nelle pertinenze di Terzo (...) di quantità di campi 3 circa ed il campo detto Cobar (...) di quantità circa campi 1.1/2 ed una casetta segnata N.119 posta in S.Martino con il rispettivo cortile ed Orto (doc. 22).

La cauta

La fragile sorte della dote affidata all'amministrazione dello sposo che poteva anche *dilapidarla* (doc. 9), impensieriva la famiglia dotante che chiedeva ne fosse garantita l'integrità.

Lo sposo accettava di ipotecare qualche suo bene in favore della moglie per un importo uguale alla dote, corredo compreso, e vi aggiungeva la *controdotte* e la *Morgengabe*. Se era generoso garantiva il tutto su ogni suo bene *mobile, stabile, presente e venturo* facendo, si fa per dire, la moglie comproprietaria di una frazione della sua facoltà.

La domanda di intavolazione di ipoteca era firmata dalla sposa:

per motivi di non mai superflua cautela bramerei che... (doc. 65).

L'ipoteca durava fino alla morte di uno dei coniugi ed era una sicura garanzia, sia perché, per legge, gli eventuali creditori del marito non potevano rivalersi sulla dote, sia per-



Elena Lanthieri (1836) nata Baronio di Valrosata, sposa del conte Taddeo Clemente Lanthieri (proprietà privata).

ché un terreno o uno stabile ipotecati non potevano essere venduti. Se la vendita si rendeva necessaria il marito doveva informarne la moglie e, col suo permesso, spostava l'ipoteca su un altro suo bene (doc. 25, 55).

L'ipoteca o *cauta* veniva promessa e stabilita nell'atto degli *sponsali*. Se ne faceva carico chi riceveva la dote, il padre dello sposo o, se questo non aveva beni personali, un parente come lo zio prete di cui si è già detto (doc. 26, 28). Si poteva ipotecare la rendita di un prato in affitto (doc. 39), quella di un mulino (doc. 13) o la propria casa valutata:

D.ti 80 posta in Gargaro col Moraro avente, in oltre cauta col Prato detto Dlaca e Lasina fra quali core

il Patocco detto Slatina... (doc. P19).

Ma salvo poche eccezioni la *cauta* diventava esecutiva solo quando la dote era stata completamente pagata:

Andrea Perco padre dello sposo assicura tale dote ricevuta che l'avrà... (doc. 19)

Succedeva così che, prolungatosi oltre il dovuto il pagamento di questa, il terreno o la casa destinati a garantirla erano già stati impegnati per altro motivo e non avendo altro si ipotecava *un pezzo di prato o di fabbricato* al quale per raggiungere la cifra si aggiungevano *un par di manzi, due ruote di carro, e un torchio*. (doc. 10).

Rari i casi in cui di questa specie di assicurazione resa peraltro obbli-

gatoria dalla legge di Maria Teresa (36) non si fa cenno nei documenti o forse non veniva concessa:

non avendo il defonto Giuseppe Quargnal acconsentito mai d'assicurare legaliter le ragioni dotali portate in casa Quargnal di Donna Lucia (...) al tempo del suo maritaggio; che per tal effetto essa Donna Lucia premessi inutilmente gli offigj amicali, fu costretta avanzare i suoi passi avanti lo Nob.e suo Foro delegato di Villesse ha finalmente di presente lo prefatto Gio:Batta suo marito a scanso di litte, ed altro pro bono pacis deliberato d'acconsentire verso la assicurazione sottoesposta (doc. 52).

Vi è pure il caso della sposa triestina che avendo portato una ricca dote di f.4000 e ottenuto una generosa controdote di f.4000, la donazione di f.1000 (37), ed il Morgengabio di ongari 100, non ritenendo sufficiente la cauzione accordata sopra la casa nella contrada di S. Chiara segnata n.109, si rivolge all'autorità competente:

Tuttochè della casa sia stata stimata f.10.000, non sono persuasa, che tal somma possa da quella ricavarci; oltrechè le case sono soggette a mille accidenti. Quindi pensando alla mia sicurezza...

Segue la lista dei beni del marito, nel frattempo diventato erede del padre, sui quali la signora Rosa de Buglione nove anni dopo il matrimonio, chiede ed ottiene la prenotazione d'ipoteca a garanzia delle sue ragioni dotali (doc. 31).

Vedovanza e restituzione della dote

Del caso di premorienza di uno dei coniugi si trattava in tutti i contratti nuziali, ma fatta qualche eccezione, le condizioni erano sempre le stesse. Nel caso in cui la sposa fosse morta per prima senza lasciare prole, o se la prole fosse morta in età pupillare, la dote doveva ritornare per intero alla famiglia dotante (38), ma la restituzione poteva aver luogo solo dopo la morte del marito che aveva il diritto di goderne l'usufrutto, purché visse vedovilmente:



Conte Taddeo Clemente Lanthieri (1815), bisnonno dell'attuale barone Carlo.

premorendo la sposa allo sposo senza lasciare prole da tale matrimonio derivante, il che Iddio non permetta, lo sposo vivendo viduilmemente sia usufruttario di tutte le ragioni Muliebri, e che queste passar debbino a chi verà da essa disposto solo alla di lui morte, o al caso che passasse a secondi votti, e così viceversa... (doc. 11).

Era questo del diritto all'usufrutto sulla dote della moglie defunta, un elemento che creava complicazioni nel momento della costituzione della dote alla propria figlia, quando il genitore, non disposto a rinunciare a quanto gli spettava, costringeva la coppia ad attendere la sua morte per entrare in possesso della dote.

Nel caso di morte prematura del marito senza prole, alla moglie era concesso vivere *vedovilmemente* nella casa maritale usufruendo della sua dote, dell'usufrutto della *controdotte* e della *Morgengabe* di cui diventava come abbiamo già detto, *padrona dispotica* non dovendo più ottenere il *placet* del marito per potersene servire. Spesso negli *sponsali* la donna veniva nominata *dona, Padrona, usufrutaria* di tutta la facoltà maritale; più raramente le si concedeva di usufruirne *senza verun re-*

sa di conto, e dopo la sua morte caderà la proprietà cui de jure. (doc. 16). Tutto ciò naturalmente a patto che visse *viduilmemente*, condizione sempre ribadita, non escludendo peraltro la possibilità di un altro matrimonio. Si dice che i mariti fossero portati ad essere generosi con le loro vedove affinché queste ne custodissero religiosamente la memoria, vivendo da vedove e in castità (39).

Contraendo seconde nozze, caso ugualmente sempre contemplato negli atti, si precisava che, sia i diritti del marito sulla dote della moglie, sia il diritto all'usufrutto sulla *controdotte*, sarebbero decaduti *ipso facto* (doc. 12). Alla vedova invece era *sempre* consentito di tenersi la *Morgengabe* e di riprendersi l'intera dote, a meno che negli *sponsali* non fosse stato stabilito diversamente. La donna perdeva ogni diritto sulla dote dal momento che aveva figli.

Le eccezioni a queste regole dettate dai soliti *Statuti* sono veramente poche: lo sposo in qualche caso si attribuiva il diritto di trattenerne una parte della dote (doc. 32, P.23); ma poteva anche succedere che pretendesse molto di più:

premorendo la sposa allo sposo, anco senza legitima prole, esso spo-




Carolina Furlani Furnberg e il Conte Carlo Federico Lanthieri di Paratico, sposi nel 1864, nonni del barone Carlo.



Ermanno Levetzow e Clementina Lanthieri Peratico (ultima dei Lanthieri) con il neonato barone Carlo (1906).

so esser debba non solo usufruttuario della dote stessa, e Balla ma etiandio Padrone dispotico ed assoluto della medema senza obbligo ver'uno della reversione alla casa dotante. Premorendo poi il sposo a la sposa senza lasciare legitima prole la casa controdottante s'obbliga e promette Mart.o Cian, che non potendo essa Giovanna convivere nella Casa Maritale e volendo passare a secondi votti di consegnarli la dotte e Bellizie, come a tal tempo si troveranno in essere, e così pure la Donazione... (doc. 48).

La clausola dell'impossibile convivenza della sposa nella famiglia maritale era frequentemente inclusa nel contratto. Era previsto il caso di disaccordo causato dalla *sempre e riservata maggioranza di dominio nel suocero e suocera* (doc. P.22), che avrebbe potuto determinare l'allontanamento della sposa e la restituzione della dote decurtata da una certa percentuale. Più spesso tale eventualità era considerata per i casi di vedovanza, qualora la moglie non fosse andata d'accordo con i figli suoi



Membri della famiglia Culot detti Presidens fotografati sul s'celar.

Nella pagina accanto: gli stessi cinquant'anni dopo, manca solo la più anziana: Orsola.

1 - Fanni in Osvaldi, 2 - Mariuta in Piciulin, 3 - Orsola Culot, 4 - Lucia in Drossi (1873), 5 - Tini in Turel, 6 - Giovanna in Pauletti, 7 - Giuseppe Culot, 8 - Orsola in Dreossi, 9 - Giovanni Culot, 10 - Carla in Culot.

o con quelli di primo letto del marito, prendendo in considerazione perfino l'eventualità che potesse essere scacciata da casa (doc 48). Per rimediare a tale situazione, che si suppone doveva verificarsi sovente, lo sposo fin dalla firma degli sponsali e soprattutto se era vedovo con figli, ordinava che la moglie fosse rispettata e, per ogni evenienza, le assegnava una parte di casa e di orto dove potesse ritirarsi tranquillamente.

Negli sponsali delle nobildonne venivano chiesti e concessi contributi supplementari che permettessero alla vedova di condurre una vita degna del suo rango. Così a fronte di una dote di f.4000 la contessa Ernestina d'Attems assistita dal suo curatore:

si accetta la controdote offerta dal sig. Barone de Königsbrun alla somma d'all.ni (alemanni) f.400 e così pure li cento Sovreins d'oro a titolo di Donaz.e matutina. Si accetta istesamente il vitto vedovile alla summa di f.1500 senza impegno alcuno dell'Ill.mo sig.r de Königsbrun, e di lui Ereddi di somministrare alloggio, e mantenimento di cavalli, e carozza,

intendendosi supplito al tutto col'annua corrisponsione di f.1500. Il Sig.r Bar: de Königsbrun: s'obbliga dare annualm.te alla Sig.ra Contessa la somma di f.400, e questi a titolo di vestiario, di dinaro da Gioco, e per le Spille (40).'

Segue l'intavolazione d'ipoteca sulle somme promesse (doc. 49).

In un altro documento leggiamo di un marito pentitosi di non aver concesso alla moglie la solita donazione ed un assegno vedovile troppo modesto diciassette anni dopo si reca dal notaio:

Comechè poi nelli patti dottali dd.a 17 giugno 1773 non è stata fatta alcuna Donazione ad essa mia consorte (...) così ho stimato necessario per l'affetto che professo ad essa di fargli una donazione irrevocabile di allem. f. 2000 potendo la medesima dopo la mia morte disporre della proprietà di detto capitale come di roba sua propria, e per vito vedovile gli costituisco in vecie delli D.100 annui fiorini 250 vita di lei durante vivendi però vedovilmente, e passando a secondi voti gli dovrà cessare tal vitto

vedovile, della donazione poi potrà arbitrare a di lei piacere, e disporre come lei vorrà... (doc. P.20)

In questo caso il *vito vedovile* sostituiva la *controdote* di cui non si fa cenno, mentre le condizioni accordate per la *donazione*, (insolitamente congrua), sono quelle della tradizionale *Morgengabe* alla quale la vedova aveva diritto anche se decideva di risposarsi e della quale poteva disporre per testamento, condizioni queste che vengono precisate in tutti i documenti.

All'atto della morte del marito la vedova entrava in possesso di quanto le era stato promesso negli sponsali e le veniva finalmente riconosciuta la capacità di badare a se stessa. Della restituzione della dote abbiamo prova negli atti della successione Medeotti, con allegato il contratto nuziale del 1810 comprovante l'ammontare del capitale dotale assegnato alla sposa, composto da dote, controdote e donazione mattutina, destinato ad essere detratto da quanto spettava agli eredi (doc. Z.1/1822).



Eredità e donazioni



Sigon Pierina in Peteani 1886 in abito della festa.

Come si è già detto, le donne non potevano ereditare dal padre a meno che il genitore non avesse provveduto altrimenti per testamento. Sempre per via testamentaria o per semplice donazione la donna poteva ereditare dalla madre o da terzi. Tali beni ricevuti prima o durante il matrimonio, ma non compresi nella dote, erano detti «beni parafernali» e di questi la donna poteva disporre liberamente non avendo nessun obbligo di sottometerli all'amministrazione del marito. Una precisazione in tal senso ci fornisce il conte Federico Lanthieri che nel 1739, oltre alla dote, assegnava alla figlia una donazione di altri 5000 fiorini da consegnarle dopo la sua morte:

Delli quali fior.5000 evenienti dicto casu mortis, s'intende assoluta Padrona la sig.ra Co: sposa di dispor-

re à di lei beneplacito come di capitale Parafernale, a favore della Prole da nascere. Toccante poi ogni altro Cap.le, e d'eredità, che sotto qualunque altro titolo quomodocumque, et quancumque fosse per devolversi nella stessa sig.ra Co:Figlia, vi sia Ella dispotica et assoluta padrona di disporre a pieno di lei piacer... (41).

La dote della donna invece passava direttamente agli eredi nati dal matrimonio, inglobata nella facoltà paterna, sotto forma di *porzione ereditaria paterna e materna*. Di propriamente suo la donna, in vita col consenso del marito o per testamento poteva donare i suoi gioielli, la *Morgengabe* e gli altri doni del marito ai quali potevano aggiungersi i già citati beni parafernali. Si costituiva così l'*eredità materna* che poteva anche essere importante (doc. 11). Nel mondo contadino, invece, era sempre di piccola entità perché consisteva quasi essenzialmente nella *Morgengabe*, alla quale potevano aggiungersi piccole somme ricevute in eredità per via materna (42) ed era usanza che tale eredità andasse alle figlie. A questo proposito citeremo il caso del cognato prete che, volendo compensare la sposa per la dilapidazione della dote ad opera dello sposo suo fratello, le faceva dono di tutta la sua facoltà, ma temendo che trattandosi di «donazione» la donna favorisse la figliolanza di sesso femminile, precisava che:

di detta facoltà, debbono usufrutarsi li Maschi, et in caso rimanesse qualche femina, quella o quelle, debbono a proporzione di detta facoltà avere la sua congrua ad sensum legum... (doc. 9).

Il genitore titolare della facoltà familiare mal sopportava l'idea di frazionare la sua proprietà, ma qualche volta lo faceva e dava al figlio sposo una parte dei suoi averi:

per conto di sua porzione paterna e materna in proprietà, e Dominio la Bottega con cucina a piè piano con un mezzadino, e Legnara nella corte, e due camere sopra la bottega... (doc. 17);



A sinistra, in piedi, Pierina e Berta Sigon in abito da lavoro.

oppure l'agiato contadino donava la *summa di ducati di L.6 l'uno n. 500 al sp: Antonio Pacor suo figlio futuro sposo; con il solaro suo sopra et stanza à pie piano, con l'orto, et morari in quello annessi...* (doc. 46).

Più frequentemente, pur senza diseredare del tutto la numerosa figliolanza nominava erede uno solo dei figli maschi. Per gli altri stabiliva l'importo della *legittima* quale *porzione di eredità paterna e materna* e allo stesso titolo stabiliva l'importo per la dote delle figlie che dovevano *accontentarsi*.

L'erede prescelto non era sempre il primogenito, era il figlio capace di continuare a governare la proprietà e che accettava di sposare la persona adatta (43). Quando il matrimonio era stato combinato, all'atto degli *sponsali*, il padre, dichiarandosi particolarmente soddisfatto di tale matrimonio, lo faceva erede universale ponendo per iscritto nello stesso atto una serie di condizioni: usufrutto a metà fra la famiglia dello sposo e i genitori donanti, convivenza in armonia, rispetto, obbedienza, *padronanza e maneggio della casa* agli anziani genitori, decisioni sulla proprietà da prendersi di comune accordo, pagamento dei passivi rimasti sospesi, delle *legittime* ai fratelli e delle doti/corredi alle sorelle, assicurando a questi vitto, vestito ed alloggio finché non si fosse offerta una buona sistemazione matrimoniale fuori casa, assistenza in salute e in malattia. Si stabilivano anche gli importi destinati a coprire le spese dei funerali e il numero di messe di suffragio :

riservandosi il Simcig il capitale di S:Messe n.20 per se, e per la sua consorte n.10 al caso della sua morte (doc. 20).

Infine, per il caso di impossibile convivenza con la coppia giovane, il padrone di casa riservava per sé e per la consorte un pezzo di casa, un paio di manzi, un prato e il diritto di fare legna sulla proprietà.

Se il contadino che possedeva terre e non aveva eredi maschi moriva senza testamento, il suo podere andava ai consanguinei più vicini. Per evitare questo cercava per una delle

figlie uno sposo disposto a trasferirsi in casa sua e lo accoglieva *come figlio adottivo*:

Ed essendo che li pred: Franc: Marina Iugali Kersevan con l'occass:e di tal maritaggio atteso che fossero privi di prole mascolina, ma durante il loro matrimonio avessero sospeto sei figlie tutte femine intendessero con tale occasione provvedere d'una persona mascolina in casa loro acciò avesse lavorato le terre, pagato li dovuti aggravii e finalmente avesse avuto cura di loro nella loro senile ed avanzata età loro (...) dichiarano, creano, ed accettano in loro figlio adottivo ed in erede della loro facoltà tanta sine exceptione il pred:o vent:o (predetto venturo) sposo Gios: Besegnach... (doc. 50, 23).

Lo sposo in questione che la voce popolare soprannominava *cuc* (44), proveniva sempre da una famiglia contadina il cui genitore aveva già designato il suo erede ed era titolare della *legittima* o *porzione ereditaria*



Zavertanich Maria in Lutman (1877). Notare l'abito, i fiori sul corpetto, il cordon d'oro, il pñtapet.



Teresa Boschini
(1862)
contadina.



Lutman Lucia (1875), contadina.

paterna e materna che gli servivano di dote. Questa veniva versata in contanti raramente nel suo totale alla famiglia della sposa, ed egli portava anche il corredo:

s'obbliga contare e consegnare ad esso sposo suo figlio la somma di f. crag. 600 di L. 4.10 l'uno d'esserli in effettivo contante sborsati nel 3ne d'anni 6 pros. vent.(...) oltre una S:V:vacca, ed un giovane manzetto che di più li promette. Item una cassa di nogaro e poi di vestirlo al presente 2.do il stato suo richiede... (doc. 50).

Il suocero nominava il figlio *adottivo* nonché sposo, erede universale delle sue sostanze con le stesse condizioni che avrebbe chiesto al figlio naturale compreso il dovere di costituire doti e corredi alle altre figlie.



Francesco Vida (1854) detto Venezian, contadino.

Primo che esso Gios: Besegnach sia tenuto portare tutto il rispetto, e riverenza ad essi Jugali donatori, curare, obedirli, assisterli in tutte l'occorenze quanto fosse figlio loro naturale, vivere in pace et buon'armonia, provederli sino all'estremo di loro vitta.;

2.do, che debba ad dies vitta illorum riconoscerli per padroni e dispositici degli affari di casa, lasciando loro il maneggio...;

3.zo, che esso vent. sposo sia tenuto pagare alle altre 4 sue figlie Madalena, Margherita, Apolonia, e Marina sorelle della sposa le loro doti... già promesse ma non ancora pagate e ammontante a scudi 100 a L.10 l'uno per ciascuna, più la dote alla più giovane ancora nubile, per la quale disponeva scudi 110 e il corredo.

Veniva poi affrontato il caso di vedovanza disponendo che, in mancanza di prole, il coniuge superstite (e perciò anche la sposa) fosse *Erede universale del tutto, ed Padrone assoluto di tutta la facoltà...* (doc. 50, 23).

La donna che eredita dal padre seppur attraverso il marito, per il '700 è ancora una rarità. Comunemente i beni del capofamiglia privo di prole maschile venivano lasciati ad un consanguineo, di solito il fratello (45), meglio se questo era sacerdote il che costituiva una garanzia.

Il patto dotale nell'Ottocento

Come già si è premesso, lo studio dei contratti nuziali ottocenteschi ha subito una battuta d'arresto per l'irreperibilità di documenti. Ciò nonostante si è cercato di sapere fin quando è perdurata l'usanza della *Morgengabe* e quale evoluzione potevano aver registrato i diritti della donna già ammessa dalla legge alla successione paterna. La legge emanata da Giuseppe II nel 1786, lo ricordiamo, aveva stabilito che i figli di sesso maschile e quelli di sesso femminile avessero gli stessi diritti e che, in mancanza di disposizioni testamentarie, l'eredità paterna andasse divisa in parti uguali (11).

Dopo le due prime brevi occupazioni del 1797 e del 1805/6, Gorizia

ritorna sotto la dominazione francese, e dal 1809 al 1813 entra a far parte della Provincia Illirica alla quale viene imposto il Codice napoleonico (48). In questo breve periodo l'ordinamento notarile subisce un forte cambiamento. Gli atti che portavano l'intestazione «Empire Francais-Provinces Illyriennes» si redigevano interamente in francese (v. doc. Z4), ma dovendo essere comprensibili a sposi e testimoni, dovevano essere tradotti nella o nelle lingue parlate dagli stessi: italiano, volgo friulano o volgo della Carniola detto anche *il-lirico*, come viene specificato a piè degli atti (docc. Z.2, Z.4).

Si nota subito un certo rinnovamento nella forma. Già a fine secolo gli atti erano stati alleggeriti dalle numerose formule religiose (v. docc. 21, 27); ora sono state abolite del tutto. Gli sposi che si recano dal notaio rispondono in prima persona delle loro intenzioni, anche se sono accompagnati dai rispettivi parenti, enunciano le loro generalità: paternità, maternità, età, mestiere e numero di patente municipale per il regolare esercizio della professione. È la sposa che «porta» la dote e la consegna nelle mani del marito. In questi atti, per la prima volta, la donna è parte attiva, capace di intendere e volere (47).

La valutazione del corredo e l'importo in denaro della dote erano in quel periodo espressi in fiorini d'Augusta (48) col corrispondente valore in franchi francesi; infine lo sposo garantiva dote e corredo con alcuni suoi beni che dichiarava essere liberi da ipoteche.

Non erano previste né *controdotte*, né *Morgengabe*. In caso di morte dello sposo era riconosciuto alla vedova il diritto di riprendersi la dote per intero o di usufruire dell'ipoteca a suo nome. Per le questioni riguardanti la prole di primo o secondo letto si rimandava al codice napoleonico (doc. Z.4).

Il documento si chiudeva con le firme dei testimoni, tutti in possesso di patenti professionali (49), che dovevano esplicitamente dichiarare di conoscere gli sposi. Questi, ancora in gran parte illetterati, non firmavano



Giuseppina Lutman, nata Brumat (1880) con il figlio Giuseppe (1905). Notare i gioielli (clocis, cordon d'oro e croce, catena d'orologio con ciandolo del ragazzo) e la vecchia tuta sulle spalle della donna.



Francesca Boschini in Nardini con tre dei sette figli rimasti orfani nel 1911.

avendo dichiarato di non saper scrivere (docc. Z.2, Z.4). Seguiva la nota spese che, fra diritti e bolli, variava fra 11 e 34 franchi.

Il Codice napoleonico stabiliva la maggior età a venticinque anni come nel diritto romano, ma fedele al principio che i giovani dovevano prendere le loro decisioni in accordo con la famiglia, imponeva ai minori dei due sessi che volevano contrarre matrimonio o intraprendere un'attività per proprio conto, di produrre l'*atto rispettoso* (50).

N. 282. *Atto rispettoso di Mariana Florenin, chiesto a Stefano e Marina Florenin giugali di Lei genitori di poter incontrar matrimonio con Tomaso Boschin. 14 7.bre 1813. Registr, 17 d.o V 3.f.41, V.C.6. pagato dirito fran:1 Ce:10* (doc. Z.17a).

L'*atto rispettoso* era richiesto fino al trentesimo anno di età per l'uomo e fino al venticinquesimo anno per la donna. Solo quando gli interessati avevano ricevuto tre rifiuti consecutivi potevano considerarsi liberi di agire:

N.254 *Atto rispettoso di Giovan-*

ni Martino Riaviz di Gorizia, a suo padre Martino Riaviz di espatriare e di potersi amogliare presentandosi l'occasione li 28 agosto 1813 Registr. ecc. (doc. Z.17b).

Con il ritorno dell'Austria nel 1813 si crea una situazione curiosa: gli atti sono di nuovo redatti in italiano, portano l'intestazione dell'*Imperial Regio Austriaco generale Governo provvisorio. Province Illiriche* (doc. Z.5 1814), ma gli importi in denaro (dote, valutazione del corredo) vengono ancora registrati in fiorini d'Augusta con relative valutazioni in franchi francesi come si faceva quando vigevano le regole napoleoniche. Nella confusione dovuta all'improvviso cambiamento di governo (51), Gorizia rimane ancora per un po' «Cantone».

Gli atti continuano a seguire lo stesso schema del periodo napoleonico. Per prima cosa il notaio si assicurava che gli sposi fossero intenzionati a contrarre matrimonio *nella più ampia e valida forma*. Se uno degli sposi era minorenni verificava che *il consiglio di famiglia tenuto davanti al giudice di pace del cantone di Gorizia* avesse dato il consenso (doc. Z.6). Si passava poi a trattare della dote e delle sue contropartite:

Il sig.sposo Giovanni Trobiz uniformandosi alle Patrie consuetudini costituisce alla futura di lui sposa a titolo di controdote la terza parte della dote fra la quale comprende anche il corredo, ed a titolo di donazione matutina ossia Morgengabio la quarta parte di tal dote.

Tutto come nel secolo precedente dunque, con *controdote* e *donazione* che conservavano rispettivamente la funzione di vitto vedovile e di dono, eccetto due novità: la prima è che sono stati completamente aboliti i richiami di carattere religioso e quelli al Concilio di Trento; la seconda, molto più importante, recita così:

— *Non vi sarà alcuna comunione di beni fra li detti futuri sposi.* (docc. Z.6, Z.8, Z.9).

Della comunione di beni, prevista sia dal Codice giuseppino, sia da quello napoleonico, che consisteva nella divisione a metà della facoltà



Giovane sanroccara che indossa un tabin uguale a quello illustrato in «Borc San Roc» n. 4, p. 20. Si notino i gioielli: gli orecchini, il bellissimo cordon d'oro e la stella a cinque punte.

maritale dopo la morte di uno dei coniugi, non se ne era mai trovata traccia prima. Il fatto che in tutti i documenti si rifiutasse categoricamente di adottare tale rapporto fra coniugi potrebbe fare pensare che, ad introdurlo, fossero stati i francesi; ma sappiamo che la comunione di beni era tradizionale nel Basso Friuli e in Istria dove il sistema era detto *da fratello a sorella* proprio perché i beni andavano divisi a metà (52). È questo un punto che rimane da chiarire.

Mancando, come si è detto, i dati relativi al periodo 1815/40 (55) si arriva al 1841/56 in cui i patti dotali, detti *scritture nuziali*, abbondano. Sono redatti in lingua italiana e in forma molto sintetica: data, luogo, presentazione degli sposi, dei genitori e del curatore se uno degli sposi era orfano e minorenne. Nel primo punto si stabiliva che lo sposo dava *la mano di sposo alla sposa* la quale accettava e s'obbligava ad andare ad abitare da lui o viceversa. Nel secondo punto si stabiliva l'importo della dote, le modalità di pagamento ed eventuali regali di animali da stalla, la consegna del corredo. In qualche documento si accenna alla *controdote* e in due soli casi ad una «donazione» non meglio definita, ma che non possiamo assicurare trattarsi di *Morgengabe* (53).

Numerosi risultano essere i casi di donazione in vita della facoltà paterna al figlio sposo che si impegnava a mantenere i genitori alle stesse condizioni già osservate nel secolo precedente. Altrettanto numerosi i casi di mariti disposti a trasferirsi in casa della moglie (sposo *cuc*) diventando eredi della facoltà del suocero. In questi contratti il genero non viene più dichiarato «figlio adottivo» e la sposa, sempre più spesso appare come cointestatrice della donazione:

Il padre della sposa fa una donazione inter vivos irrevocabile di tutta la sua facoltà si mobile che stabile ai detti sposi... (doc. Z.10),

il padre della sposa in vista anche della sua avanzata età, e forse cadenti, ed in vista infine ch'egli è privo di prole mascolina, e non tiene altre figlie che l'odierna sposa, fa egli con

animo ben deliberato, e di spontanea volontà alla med.a di lui figlia Marianna, nonchè al di lei futuro marito Franc.o Paussig una donazione irrevocabile d'ogni e qualunque sua facoltà si mobile che stabile, azioni, ragioni, crediti e debiti... (doc. Z.21).

A metà Ottocento i patti nuziali che istituiscono erede il genero, si concludono tutti ormai con la clausola che, mancando la prole e sopravvivendo la donna, essa possa rientrare in posses-

so della facoltà paterna:

convengono espressamente li sposi fra loro che nel caso di premorenza di uno all'altro senza lasciare legittima prole (...) il superstite dovrà percepire in proprietà tutta la facoltà abbandonata dal premorto al qual fine s'insituiscano, ora per innalloggiare l'uno all'altro in eredi proprietari d'ogni loro facoltà. (doc. Z.21).

Fin qui gli elementi acquisiti. La ricerca continua, ma tentiamo di trarre sin d'ora qualche conclusione.



Famiglia di Miklaus: i sette ragazzi Nardini rimasti orfani di madre essendo questa deceduta per il rovesciamento di un carro. Da sinistra in alto: Luigi (1900), Maria, Giuseppina detta Pina, Giovanni detto Nino (1904), Silvio (1910), Giovanna (1898), Mario (1907).

È stato provato che la *Morgengabe*, di lontana origine longobarda, ha sicuramente fatto parte della tradizione goriziana fino al 1814, ma vi sono molte probabilità che l'usanza si sia protratta oltre quella data anche perché lo stesso Codice austriaco del 1839 ne fa menzione.

Risulta inoltre che nell'Ottocento la condizione della donna sul piano sociale abbia fatto qualche timido progresso. Questo infatti emerge dalle *scritture nuziali* in cui ormai la sposa appare su un piano di parità rispetto allo sposo, pur dovendo consegnare a lui la sua dote. Un altro punto in favore della sposa si ha quando il padre donatore cointesta i suoi beni a figlia e genero (docc. Z.10, Z.21) e quando, nelle clausole di vedovanza, si rileva che gli sposi senza figli si istituiscono reciproci eredi dell'intera facoltà maritale. Questa condizione che si verificava raramente nel secolo precedente (docc. 50, 23), diventa frequente a metà Ottocento (docc. Z.12, Z.14,

Z.1, Z.21). Reciproci eredi si nominavano anche gli sposi di modeste condizioni che costituivano un piccolo capitale mettendo insieme dote, piccoli risparmi, qualche minima porzione ereditaria e i loro guadagni giornalieri (docc. Z.15, Z.19, Z.21). È indubbio che, in tempi che favorivano la discendenza maschile e, in mancanza, quella ascendente o laterale, il diventare erede del marito per una moglie senza figli, rappresentava all'epoca, una bella conquista. Si apriva lentamente una breccia nel concetto di supremazia maschile.

Molto ci sarebbe ancora da dire; lo si farà quando sarà stata raccolta la documentazione mancante.

NOTE

(1) C.MORELLI, *Istoria della Contea di Gorizia*, Gorizia 1855, rist. a cura della Casa di risparmio di Gorizia 1972, vol.1, p.133.

(2) Le leggi vigenti nel Friuli veneto nel '700 non prevedevano più l'assegnazione della *donazione mattutina*. I matrimoni dei ricchi proprietari con stranieri erano vietati a meno che questi non avessero possessi nella Contea.

(3) Ogni paese aveva il suo *Statuto* Cfr. C.MORELLI, cit.,vol.1, p.133.

(4) C.Morelli, cit., vol.1, p.133.

(5) C.MORELLI, cit., vol.1, p.XXIX; *Statuti della Patria del Friuli rinnovati*, Udine MDCCCLXXXIII.

(6) L'ordine di successione in favore dei maschi escludeva le femmine fino al IV grado cfr. G.D.DELLA BONA *Osservazioni e aggiunte alla Istoria della Contea di Gorizia* in C.MORELLI, *Istoria...*,cit.,p.62.

(7) F. LENARDI, *Regime patrimoniale fra coniugi nel diritto friulano*, in «Studi Goriziani», vol.XVII,pp.28/29.

(8) C.MORELLI, *Istoria*, cit., vol.1, p.135.

(9) Delle modifiche apportate alla legge sulla protezione delle doti e sulla facoltà di disporre: cfr. C. Morelli, *Istoria*, cit., vol.1, p.136.

(10) C.MORELLI, *Istoria*, cit.,vol.2, p.141 e segg.; E.PASCOLI, *La Contea di Gorizia e Gradisca nel Settecento*, Udine 1967, p.119.

(11) La nuova legge, emanata da Giuseppe II (11 maggio 1786), aboliva tutti gli statuti locali delle provincie e, in materia di succes-



Arco nuziale in via del Ponte rotto, ai limiti di S. Rocco verso la villa Montevocchio.

sione disponeva che in mancanza di testamento la facoltà paterna fosse divisa in parti uguali fra maschi e femmine: C.MORELLI, *Istoria*, cit., vol.3, p.97; E.PASCOLI, *La Contea* cit., p.141.

(12) Anche nei paesi del circondario, come ha avuto modo di constatare il notaio B.STAFFUZZA nella sua lunga esperienza professionale. Ringrazio per questa ed altre informazioni fornitemi.

(13) La tutela dei minori è stata una delle maggiori preoccupazioni di Maria Teresa d'Austria che emise in loro favore la patente del 22 maggio 1751, patente che era stata preceduta dalla legge del 17 marzo 1745 e fu seguita da quella del 1760: Cfr. C.MORELLI, *Istoria*, cit., vol.3, p.94 nota; E.PASCOLI, *La Contea*, cit., p.139.

(14) Raggiunta l'intesa il curatore poteva anche delegare il tutore o la tutrice con documento scritto (doc.52). Severe pene erano previste dal Codice austriaco sia nei confronti dei minori che contraevano matrimonio senza autorizzazione, sia per i tutori che non adempivano ai loro doveri. *L'avvocato di se stesso. Manuale compilato da pratici legali*, Trieste 1864, pp.109-101. La *cauta* era un'ipoteca a garanzia della dote (vedi più avanti).

(15) La sposa era proprietaria di un'osteria.

(16) Si vedano in proposito i documenti intitolati: *La Balla* e *Il tocco della mano e bocca*.

(17) Per il matrimonio prima del Concilio di Trento: cfr. P.S.LEICHT, *Il diritto privato premeriano*, Bologna 1933-XI, p.80 e seg.; F.LENARDI, *Regime patrimoniale*, cit., p.21 e seg.; A.SACHS, *Le nozze in Friuli nei secoli XVI e XVII*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi» anno MCMXV, vol. XI, rist. Udine 1976, p.107; A. di PRAMPERO, *Matrimoni e patti dotali*, Udine

(18) P.S.LEICHT, *Il diritto*, cit., p.80 e seg.; F.LENARDI, *Regime patrimoniale*, cit., p.21 e seg.; A.SACHS, *Le nozze*, cit., p.107 e seg.; in particolare per le formule per verba di presenti e per verba di futuro: C.G.MOR, *Consuetudini matrimoniali degli Slavi di Val Natisone nel Cinquecento*, in «Ce fastu?» 1948, n.5/6, pp.154 - 159.

(19) Questa differenza si nota prima e dopo il 1754, anno in cui avvenne l'unione delle Contee di Gorizia e Gradisca

(20) La traduzione delle formule con scrittura gotica si deve ai prof.ri Anita Pascoli e Ferruccio Dominis che ringrazio anche a nome del Centro per la valorizzazione e la conservazione delle tradizioni popolari di Borgo San Rocco.

(21) Divorzio, ripudio, vedovanza...

(22) L'assegno di vedovanza dei Longobardi era la *Morgengabe* che, nella versione codificata da Liutprando, non doveva superare la quarta parte dei beni del marito, donde il nome di *quarta*; quello dei Franchi era detto *tertia*, perché pari alla terza parte del patrimonio dello sposo. I Romani avevano istituito i *contrapacta* calcolati sul capitale dotale e prevedevano anche il regime di comunione di beni detto *medietas* cfr. F.LENARDI, *Re-*

gime patrimoniale, cit., pp.22-26; nel vol. XVIII p.14; B.STAFFUZZA, *Il notariato nella storia del Goriziano*, Gorizia 1984, pp.34-37.

(23) G.D.DELLA BONA in C.MORELLI, *Istoria*, cit., vol.4, pp.225/226 ci informa sui provvedimenti in favore dei poveri: la *fondazione Alvarez* 1753, assisteva ed istruiva nei mestieri 20 orfani all'anno; la *fondazione G. Vandola* 1748 devolveva annualmente f.95 a due *donzelle* povere a titolo di dote; per la *fondazione Formica* in particolare v.p. 56 di questo contributo. Inoltre era usanza che per ogni celebrazione che riguardava la famiglia imperiale il Consiglio comunale istituisse graziosi in favore di ragazze orfane.

(24) Per non aver trovato nei numerosi codici settecenteschi consultati un capitolo espressamente riservato ai rapporti patrimoniali fra coniugi, ci affidiamo al *Codice Civile Austriaco*, Milano 1839 (CCA.39): Titolo XX, dei patti nuziali, p.331; e al *Manuale l'Avvocato di se stesso*, Trieste 1864, art.762, p.347.

(25) Condizione essenziale per la validità del matrimonio era il consenso degli sposi, ma questo importante principio verrà ignorato fino all'Ottocento. Codice Civile austriaco 1839 pp.313/314, *Manuale*, cit. p.761; art. 1221.26).

(26) Succedeva nelle migliori famiglie e naturalmente anche a livello popolare. Si veda anche la protesta di una sposa di Corona che lamenta di non aver percepito il dovuto dopo aver stipulato un regolare contratto *secondo il costume germanico*: B.STAFFUZZA, *Il notariato*, cit. p. 281.

(27) Talvolta il vedovo che sposava una giovane faceva dono alla moglie dei gioielli di famiglia a patto però che questa gli desse figli. In caso contrario le gioie dovevano ritornare ai suoi eredi.

(28) R.LEVI PISETZKY, *Storia del costume in Italia*, vol.5, p.342.

(29) O.AVERSO PELLIS *Il tabin* in *Lis luzignutis di Bore San Roc* Gorizia 1991, per il vestiario ottocentesco: *L'abito della tradizione* in «Bore San Roc» 1992 pp.15-42.

(30) F.LENARDI *Regime patrimoniale*, cit., p.22. La sposa non vergine poteva essere ripudiata e rimandata alla propria famiglia.

(31) Il *mundialdo* era, presso i Longobardi, il capo del gruppo familiare o di parentela, era detentore del *mundio* o diritto di proprietà sulla donna che assicurava la discendenza, diritto che cedeva in cambio del pagamento della *meta*. Col tempo il *mundio* assunse il carattere di *donazione* che richiedeva un pegno di carattere simbolico: l'anello o altro; poi la donazione divenne un *assegno maritale* atto a garantire la sposa e i figli in caso di ripudio o di vedovanza cfr.F.LENARDI *Regime patrimoniale*, cit. p. 22.

(32) È il caso di citare la deliziosa storia di Marighetta di Cravar che prima di essere abbandonata da quello che credeva suo sposo ricevette il tradizionale dono della moneta Cfr. C.G.MOR *Consuetudini*, cit.p.154.

(33) F.LENARDI, *Regime patrimoniale*, cit. p.14; spesso in Friuli la *Morgengabe* era accompagnata dalle *dismontaduris* o dono che lo sposo faceva alla sposa quando questa scendeva da cavallo per entrare nella casa maritale A.SACHS *Nozze*, cit., p.103; A.di PRAMPERO, *Dismontaduris e Morgengabium* documenti friulani, Udine; P.S.LEICHT, *Parlamento friulano*, vol. 2, p.XCII.

(34) C.MORELLI, *Istoria*, cit., vol.1,p.136.

(35) *Contrafactum* o incontro erano aggiunte alla dos romana F.LENARDI, *Regime patrimoniale*, cit., vol.XVIII, p.9

(36) La legge del 1761 interessava soprattutto il riordino del catasto, rendendo più sicure le ipoteche, ma obbligava anche il creditore a proporzionare i suoi debiti alle sue sostanze Cfr.C. MORELLI *Istoria*, cit., p.95.

(37) Rarissimi i casi in cui vengono assegnate «donazioni» (probabili donationes propter nuptias romanae) e il *Morgengabio* o *donazione matutina*, comunque sempre a spose nobili o facoltose.

(38) Della vedovanza, della sicurezza e della restituzione della dote si occupavano anche i vecchi *Statuti* C.MORELLI *Istoria*, cit., vol.1.,p.137.

(39) F.LENARDI, cit., p.48.

(40) Nel contratto nuziale Lanthieri-Attems 1739, gentilmente messo a disposizione dal dott. Giovanni Cossar vengono assicurati alla sposa, oltre alla *controdotte* e la *donazione matutina volgarmente detta Morgen Gaab*, f.500 annuali per vitto vedovile, con l'*abitazione congrua nel suo Palazzo*, e *mantenimento della carrozza con due cavalli per speciale di lei comodo*... Nel documento «controdotte» e «donazione mattutina» sono calcolate come di regola, rispettivamente sulla terza e quarta parte della dote.

(41) Contratto nuziale Lanthieri-Attems 1739, coll.Giovanni Cossar.

(42) Il principio della successione femminile ai beni materni era un'antica costumanza degli Sloveni Cfr.E.GASPARINI, *Il matriarcato slavo*, Firenze 1973, p.54 e seg..

(43) La sposa ideale del contadino doveva essere forte, volenterosa e ben dotata fisicamente e, possibilmente, ben dotata anche economicamente.

(44) Da cuculo, l'uccello che depone le uova nei nidi altrui.

(45) Archivio di Stato di Gorizia *Ventilazioni ereditarie*.

(46) Più ampie informazioni sul notariato in quel periodo Cfr B.Staffuzza *Il notariato*, cit., p.375 e segg.; P.P.DORSI *Organizzazione della giustizia a Gorizia tra il 1783 e il 1850*, in «Studi Goriziani», vol.LI-LII (gennaio-dicembre 1980), p.47.

(47) Continua e continuerà per molto tempo ancora l'usanza di lasciare all'erede il compito di dotare la sorella e l'obbligo della moglie di consegnare la dote al marito.

(48) Il fiorino allora era valutato 2,585,89 franchi francesi, altre volte (mesi di febbraio

marzo 1813) 3,1 franchi francesi. Per fiorini d'Augusta (Augsburg) s'intendono i fiorini correnti in Vienna, calcolati e ridotti al corso medio di Augusta, ai sensi della Patente Monetaria rilasciata dal Governatore Marinon cfr. B.STAFFUZZA. *Il notariato*, p.377, nota 262.

(49) Vedi doc.Z4, integralmente riprodotto. Nel documento Z2 apprendiamo che Mat-

teo Cei padre della sposa abitante nel Comune di S.Pietro esercita il mestiere di fabbroferraio e che lo sposo Antonio Turel è figlio del fabbricere della Chiesa di S.Pietro. I testimoni Antonio Braumeister e Matteo Kebat esercitano rispettivamente il mestiere di tornitore e oste.

(50) Si veda anche B.STAFFUZZA. *Il notariato*, cit. p.381

(51) Cfr. B.STAFFUZZA, *Il notariato*, cit.,p.376.

(52) F.LENARDI, *Regime patrimoniale*, cit.,p.29 e seg.; Codice Civile Austriaco 1839 par. 1233,1234.

(53) Cfr. B.STAFFUZZA *Il notariato*, cit., in particolare il capitolo *La Pagina Nera del Notariato* pp. 385/386.



Brumat Anna (madre di Gina Drossi) e la sorella Isa mentre risciacquano il bucato all'Isonzo. Anni Trenta.

Documenti

Patto nuziale Weiss-Raspar

(doc. 40)

In Ch(rist)ti: No(min)e: amen l'anno della Sua Ss.ma Nat.a 1774 Ind. 1.a Regnante l'Augustissima Imperatrice Maria Theresa nostra li 6 lug.o (luglio) di Giovedì fatto nell'abitaz.e (abitazione) della Sig.a Ved.a (vedova) Respar in S.Rocco alle ore due dopo pranzo avanti me Nod.o (nodaro) P.co (pubblico) infra (scritti) Ttnij (testimoni).

Qualmente à onore di Dio benedetto e per accrescere è moltiplicare l'amore e parentella essendo seguito secondo gli ordini di S. Madre Chiesa legittimo Matrimonio tra il Sig. Gio: Weiss Ved.o (vedovo) è la Sig.a Teresa figlia della Sig.a Marianna, e def.to (defunto) Baldassare Respar dall'altra parte, quali ricercandomi di vo-

ler estendere il presente patto dottale, e per

Pmo. Promette la Sig.a Marianna Ved.a Respar Madre è dotante della sud.a (suddetta) Teresa di dare Illo dottis f.500 all. (alemanni) è questi quando più commodant. (comodamente) potrà, e che la neccessità degli Sposi lo chiedesse.

2d.o Il Sig. Gio: Weiss quà Ved.o in 2d.is (secondi) votis fà donazione alla Sig.a Teresa sua Sposa f.300 all. assicurandola con la Sua propria Casa Mobi. (mobilio) et di modo che se la Sig.a Sposa premorisse avanti il Sig. Sposo con prole restino li 500 f. al med.o (medesimo) Sposo Illo hereditatis, all'incontro li Parafernali, ed altro che lasciasse dopo sua morte resti alla prole per:

3.o Caso poi premorisse senza prole, così la dote costituita ritornar debba alla Casa dotante di modo che in tutti due casi esso Sig. Sposo abbi da godere dalli med.i (medesimi) l'interesse

4.to Se premorisse il Sig. Sposo alla Sig.a Sposa con Prole in tal caso la contradotte unitamente la Casa resti alla Sig.a Sposa come Casa Sua propria

5.to In caso premorisse poi senza prole, in tal caso li resti Solamente la contradotte è la donazione dimodoche sia della Casa, Mobilio et altro Dona e Padrona finchè passasse ad altri Sponsali, e poi la Casa vadi nelli Eredi Weiss

Perciò ambi le parti per se, ad Eredi suoi rattificano, e promettono di mantenere li presenti punti e di non contrafare alli med.i perciò rinunciando ambi al beneficio rei non sic et aliter gesta ed ad ogni altro beneficio che

Contratto nuziale insolitamente breve e conciso; non si fa cenno alla controdote, ma la donazione ammonta a più di metà dote.

* * * * *

Contratto nuziale Palmin - Brumat

(doc. 6)

Den Samstag der Gedächtniss der Rosalia, dass ist den 4ten September.

Sabato, giorno della commemorazione di Rosalia, che è il 4 settembre.

A

In Christi Nomine Amen l'anno 1776 Ind.e 9.na li 19 de Mese di 9.bre fatto in Casa d'Abitazione di me Nodaro, ed alla p.nza (presenza) delli sottonotati Ttnij (testimoni)

Ove essendo, che fosse seguito legitimo Matrimonio per verba de futuro col tocco della Mano, e consegna dell'Anello tra Maria Palmina giovine Pudica, e ben Morigerata Figlia legitima, e naturale delli qm Giorgio, e di N.N. jugali Palmin Sposa d' una parte, e Giovanni Brumat Figlio legitimo, e naturale del qm Giovanni, e vivente Catterina jugali Brumat Sposo dall'altra parte, che il tutto succeda fausto, e felice secondo il Rito della Santa Madre Chiesa Catolica Romana Concilio di Trento e lodevole consuetudine di queste unite e Principate Contee di Gorizia e Gradisca, quindi per tall'effetto mi è comparsa avanti di me Nodaro personalmente, la qual futura Sposa da per se stessa si costituì in dote, ed a titolo di Dote la Somma di Duc.200 di L. 6 l'uno, statti da per se solia acquistati con tanti Anni di Servitù, che ha prestato; per tall'effetto pure qui personalmente p.nte (presente) il sopradetto Sposo stipulante ed accettante la sopradetta Dote conseguita in quest'oggi apparente dalla qui ingionta specifica del T.J. facendo alla futura Sposa di Donazione Matutina detta Morgengab la quarta parte della Dote della quale possa disporre si in vita,

de iure è perciò ricercandomi ambe le parti d'estendere sopra ciò un Inst.o (Instrumento) perciò hò voluto compiacere le parti avendo il tutto protocollato ed estesi il presente Ins.to con averlo unitamente alli Ttnij. di propria mano sottoscritto ed hò posto il mio Sigillo.

Gorizia ut Supra in S.Rocco

Presenti furono Pietro Tiera abitante in S.Rocco, Gio: Batta Longo abitante in Gorizia avuti e pregati

Sub Umbra allarum Tuarum

.....

Annesso presenta li patti dotali in A. onde essendo necessità d'implorare quest' Ecc.o Consiglio perche si compiacca ordinare l'intavolaz.e ad effetto e nel mentre confida restar esaudita e con profondo osequio m'inchino

Firmato Teresa Waiss

che in Morte, e la terza, di contradotte; Ippotecando il futuro Sposo per l'importo della sopradetta Dote, e Donazione in specialità una di lui Caseta stata fabricata col proprio peculio nel Distretto della Giurisdizione di S.Rocco, che confina li Nob. Sig.ri Eredi Schaur salvis, e con tutti li altri di lui acquisti, si presenti, che futuri cum facultata intabulandi. Perciò il sopradetto futuro Sposo rinuncia a tutte, e ciaschedune l'eccezioni si di fatto, che di Legge, e specialmente di non aver conseguita integralmente la sopradetta Dote consistente in Duc.200 come da detta specifica, ed alle cose non sic gestis, aut conventis, con questo però che premorendo la Sposa allo Sposo senza legitima Prole, che Iddio non voglia, in un tal caso resti il Sposo usufruttuario vita sua durante, non tanto della Dote, ma etiandio della Donazione, vivendo però vidovilmente, e poi rivertir debba a di lei Eredi, e premorendo il Sposo alla Sposa senza legitima Prole che Iddio pur non voglia in tal Caso resti la Sposa usufruttuaria di tutti li acquisti Maritali vita sua durante, e poi revertir debba alli Eredi del sopradetto Sposo futuro. Perciò una Parte, e l'altra promettono d'aver per semper fermo, ratto, e grato, il contenuto del pnte Instrumento Dottalizio, ne di mai a quello contradire, fare, o venir in, e fuori di Giudizio, sotto obligazione in forma juris amplissima sic.

P.nti furono il Sig. Francesco Zerar, ed Andrea Famea Ttnij avuti, e pregati.

Tenor Incluse specifiche sequitur

In primo Camise 13

L. 72

Para uno Calze

L. 12

Mantili	L. 6	<i>Premissum Instrumentum dotalitium fideliter extractum ex suis actis, et quia concordare invenit, seque in fidem sub, atque de more Sig.e S.S.V.C.</i>	
<i>Para uno Lenzioli</i>	L. 24		
<i>Para uno Lenzioli usati</i>	L. 20		
<i>Para uno Calce di setta</i>	L. 5	<i>Sancta Crux sit mihi via, et Lux</i>	
<i>Mazze tre Tella</i>	L. 7		
<i>Un Corsetto di tella fina</i>	L. 20		<i>Andreas Barbarigo</i>
<i>Corsetto di Bavella usato</i>	L. 18		<i>Pub. Imp.lis Notarius</i>
<i>Corsetto, e Veste d'Indiana usato</i>	L. 36		
<i>Veste di meza Bavella turchina usata</i>	L. 20	B	
<i>Corsetto, e Veste Cremese nuovo</i>	L. 18		<i>l'Estimo della Casetta di ragione di Giovanni Brumat</i>
<i>Veste di Camelotto, e Corzeto di pano bordato</i>	L. 90		<i>posta nelle pertinenze di S. Rocco conscritta nella conscrizione Militare col N. 35</i>
<i>Veste di Bavella</i>	L. 24		
<i>Manizza di Felpa</i>	L. 12		<i>Essendo la sottosta assicurata per la sua Dotte, e donazione dal di lei Marito Giovanni Brumat sopra la Casa segnata N. 35 di Conscrizione Militare, come consta dall'Instrumento dottale in A della Somma di Ducati 200, la qual Casa posta, e situata nelle pertinenze di S. Rocco, come estimo che si produce sub B, supplica dunque questa Reg.a Amm.ne Giustiziale, perchè si degni a di lei maggior Cauzione ordinare, che previa la prenotazione, vengha l'instromento A intavolato.</i>
<i>Corsetto, e Manighe di Camelotto</i>	L. 22		<i>Gorizia li 31 Agosto 1790</i>
<i>Una Coperta di Letto</i>	L. 9		<i>Maria Palmina</i>
<i>Tovaglia, e Fazoletto</i>	L. 5		<i>Alla Reg.a Amm.ne Giustiziale de Nob. di Gorizia e Gradisca.</i>
<i>Toaaiolli 9</i>	L. 18		<i>Maria Palmina abitante in S. Rocco</i>
<i>Corsetto, e Veste di tella stricatto</i>	L. 15		<i>Supplica per l'entro instata intavolazione ad effetto.</i>
<i>Un paro di Linzioli Nuovi</i>	L. 32		
<i>Una Coperta di Letto imbutita nuova</i>	L. 32		
<i>Un paro di Manighe</i>	L. 1		
<i>Otto Traverse</i>	L. 40		
<i>Facioleti bianchi 6, e uno colorato</i>	L. 27		
<i>Para tre Scarpe</i>	L. 18		
<i>Scufie cinque</i>	L. 30		
<i>Letto di Lana nuova</i>	L. 75		
<i>Brochette d'oro</i>	L. 30		
<i>Sfilze quattro perle</i>	L. 8		
<i>Corsetto, e Manighe di Bavella usato</i>	L. 12		
<i>Li bezzi in contanti Ducati 63.1. che in una Somma fanno L. 1200 fanno ducati 200 di L. 6 l'uno.</i>			

Contratto nuziale in cui non intervengono parenti. Gli sposi sono entrambi maggiorenni e godono di totale indipendenza finanziaria; si autonominano reciprocamente usufruttuari della facoltà maritale vita natural durante, dopo di che le sostanze andranno ai rispettivi eredi.

* * * * *

Contratto nuziale Scherl - Cullot

(doc. 23)

A

Nel Nome di Christo così sia, Ind(izion)e I.ma, l'anno della Sua S.ma Natività 1778, li 14 del mese di Febbraro fatto in Gorizia nello Studio di me Nod.o (noda-ro) alla presenza delli sottoscritti testimonj.

Essendo stato trattato, ed anco conchiuso legitimo matrimonio per verba de futuro trà il figlio legitimo e naturale di nome Gregorio di Marinza Ved.a (vedova) qm Giorgio Scherl di Scherl sopra Gargaro dall'una, e Madalena figlia legitima e naturale d'Illario, e Marinza jugali Cullot di S. Rocco presso Gorizia dall'altra parte secondo il Ritto della S. Chiesa Cattolica Romana, e Sacro Concilio di Trento, che succeda a maggior gloria di Dio, pace, e concordia frà detti futuri sposi, che così sia.

Onde intendendo la sudetta Maria Cullot col placet dell'accennato Illario Cullot di Lei Consorte di Costituire alla Sposa, la dote per essere la facoltà di detta Maria sua propria, a qual' effetto.

Quivi personalmente costituita avanti me Not.o, e in-

frascritti testimonj la mentovata madre della Sposa per se constitui, e costituisce alla prefatta di lei figlia futura Sposa quivi pure presente unitamente al Sposo stipulanti, accettanti, ed in dote, et nomine dotis ricevere una Casa di due Stanze N. 41 cioè una di sopra l'altra sotto oltre li mobili ed ornamenti da farsi stimare ed indi inserire l'estimo de medemi con la nota del T.I; all'incontro il Sposo fà alla Sposa la terza parte di Contradotte, e la quarta di Donazione, con questo però, che premorendo la Sposa allo Sposo sia il medemo usufruttuario vita sua durante, e sia vice versa premorendo lo Sposo alla Sposa senza legitima prole, che la Sposa sia usufruttuaria della Contradotte vita sua durante tantum, e della Donazione sij la Sposa assoluta padrona di disporre di quella e in vita e in morte, obligando ed assicurando il Sposo alla Sposa la dotte, Contradotte, e Donazione con la di lui porzione ereditaria lasciatali dal defonto di lui Genitore, e non altrimenti.

E per l'affetto, che portano li sudetti padre, e madre si alla figlia Sposa quanto allo Sposo questi ex nunc ac-

cettano e ricevono in Casa loro il sudetto loro vent. Genero Scherl per figlio addotivo, quale avrà d'abitare seco loro vita durante si dell'uno che dell'altro, con soggionta espressa condizione, che la stessa Sposa loro figlia doppo la morte di detti loro genitori debba ugualmente dividere la facultà materna unitamente alle altre due sue Sorelle, e figlie respective di detti Cullot compresa pure la quota nella Casa ut supra. Renonziando le sudette parti per se alla eccezione de non sic habitis, gestis, ac conventis promettendo bensì le medeme per se d'aver il qui contenuto per sempre fermo, rato, e grato si in, che fuori di Giudizio sotto obbligazione in ampla juris forma.

Presenti furono Matteo Bazigar abitante in S.Rocco appresso Gorizia, e Cristiano Scherl di Scherl sotto Gargaro testimonj pregati, ed avuti.

Facio fede io sottoscritto che la pnte (presente) copia sia in tutto e per tutto uniforme al suo Originale rogato dal def.o Sig. Girolamo de Comelli fu Nod.o e Cancelliere di Lucinico, qual originale esiste nei atti dell'Archivio di Lucinico Così.

Gorizia li 30 8.bre 1795

Giovanni Bujatti mp Amm(inistrazio)ne
di Lucinico, ed annesse.

Caso di eredità materna che passa alle figlie: la sposa riceve in dote parte della casa che dovrà poi dividere con le due sorelle. Liti con la madre avevano allontanato la giovane coppia; dopo 15 anni, prevedendo questioni con gli altri eredi, la sposa, nel frattempo convolata a seconde nozze si reca dal notaio per cautelare le sue «ragioni dotali».

* * * * *

Patto dotale Cociancig - Brumat

(doc. 28)

Am Donnerstag des Gedächtniss des heiligen Udalric,
dass ist den 4ten Julius.

Giovedì giorno della commemorazione di San Udalrico, che è il 4 luglio.

Laus Deo Amen 1790

Ind. 8 li 12 del Mese di X.bre (dicembre) fatto in Gorizia alla presenza degli infrascritti Testi.

Essendo seguiti Sponsali in faciem Ecclesiae tra Bor-tolomio figlio di Michelle vivente, e Catarina defonta jugali Cociancig nata Terpin Sposo dall'una dimorante in Stracig, ed Anna figlia di Giovanni, ed Orsola jugali Brumat di S.Rocco Sposa dall'altra parte, che Iddio felicità, si sono perciò

Qui presenti costituiti avanti me Nod.o (nodaro), e sosti Testi li genitori d'essa Sposa, li quali hanno costituito e costituiscono in dotte, e per conto di dotte alla di loro figlia Ducati cinquecento Sei, lire una, Soldi quattro cioè D.ti 406:1:4 in effetti doneschi come dalla Specifica in A del T.I: già ricevuti, e D.ti 100 da pagarsi

Ecc.o Consiglio!

Nell'incontro, che la sottoscritta s'accompagnò in primis votis con Gregorio Scherl nell'anno 1778 li di Lei Genitori jugali Illario, e Marinza Cullot, gli hanno costituito in Dotte due Stanze, una sotto, e una sopra nel corpo delle loro Casa N. 41, come appare dai Patti Dottali 14 Febbraro 1778, che presento in A. e di seguito fu pattuito, ch'essa unito al suo Consorte defonto, dovesero coabitare in detta Casa vitta loro durante.

Già 15 anni circa, che ammogliarono altra loro figlia, con aver preso il Genero in Casa, la Cacciarono fuori di Casa, la quale per non fare guere con li loro Genitori, s'appa-cientò; ora però, che la di lei Madre è morta da già due anni, e il padre in avanzata età, prevedendo di dover sostenere litte cogli Eredi, in forza e sostegno delle di lei ragioni ad essa competenti dal sopracitato Patto Dottale A. per cautarsi omni meliori modo, supplica, perche quest' Ecc.o Cons.o si compiaccia ordinare la Prenotazione dell'instromento A. sopra le due Stanze incorporate nella Casa N. 41 situata in S.Rocco, ordinando questo l'intavolazione del presente atto quatenus ad opponendum intra terminum legis.

Gorizia 18 X.bre 1795

Madalena di Biaggio Susman,
in primis votis Scherl

in contanti senza interesse nel 3.ne (termine) d'anni 10 pros: vent: (prossimo venturo)

Qui pure presente Michelle Cociancig padre dello Sposo fà di donazione matutina alla Sposa la quarta parte di essa dotte, della quale potrà disporre in vita, ed in morte a di lei piacere, e di contradotte gli costituisce la terza parte, della quale sarà usufrutuarua ad dies vita vivendo vedovilmente, con patto

1.mo che premorendo la Sposa allo Sposo senza legitima prole, che Iddio non voglia, sarà lo Sposo usufrutuarua vita durante vivendo viduilmemente della premessa dotte, anzi potrà disporre della proprietà di ducati 206:1:4 e dopo la di lui morte, ò passando a secondi voti ritornerano alla Casa dotante li Ducati trecento residui.

2.do che premorendo viceversa lo Sposo alla Sposa senza prole legitima, che parimenti Iddio non permetta, resterà la Sposa usufrutuarua di tutta la facultà dello Sposo, e della contradotte vivendo però viduilmemente, e doppo la di lei morte, ò passando a seconde Nozze gli cesserà tutto l'usufrutto non potendo pretendere altro, che la sua Dote di D.ti 506:1:4 e la donazione di sopra



Giovanna Nardini a destra, con una amica.



Eugenia Jordan (1901) e il fratello Giuseppe detto Pepi (1898) poi emigrato in Argentina.



Osteria Adolfo Lutman in via dei Fatti (1912).

fattagli della quarta parte di questa Dotte.

3.º a contemplazione di questo matrimonio il Sud.o (suddetto) Michelle Cociancig fà di donazione al Sposo di lui figlio qui presente ringraziante di Ducati due cento da darsi oltre la sua porzione, che sarà per pervenirgli dopo la morte paterna.

4.º Li sudetti Sposi promettono di non fare più altra pretesa contro li suaccenati Giovanni, ed Orsola jugali Brumat, e di loro Eredi, facendogli ora per sempre una final remissione, e quietazione perpetua de nil amplius petendo, a riserva dei Ducati cento da pagarsi in anni dieci come sopra intivati.

Qual Dotte, Donazione, Contradotte, e D.ti 200 di donazione fatta allo Sposo viene assicurata non tanto dal predetto Padre dello Sposo, ma anche dal R.ndo (reverendo) sig. Don Stefano Cociancig qui presente zio d'esso Sposo con la Casa situata in Cingraf segnata nella Conscrizione Militare N.86 in specie, ed in genere con ogni altro di loro avere, Mob: Stab: pres: e vent: (mobili, stabili, prossimi e venturi) con la facoltà dell'intavolazione.

Tanto fù fra le suaccenate Parti contraenti accordato, e convenuto con promessa di mantenere il tutto, e di averlo per sempre fermo, ratto, e gratto per loro, ed eredi sotto obbligazione in ampla juris forma così.

L'ipoteca a salvaguardia della dote, donazione e controdote a carico dello zio Reverendo don Cociancig, fu cancellata il 20 maggio 1847.

* * * * *

Patto dotale Bisiach - Fornasarig

(doc. 33)

Zum Feiertag der Gedächtniss des heiligen Bonifaci, dass ist der 5ten Junj.

Per la solennità della commemorazione del Santo Bonifacio, che è il 5 giugno.

Actum Die 29 9.bris 1794

in off.o Cancellariae Graffemberg, et ann(esse):

A

Essendo stabillito e conchiuso legitimo Matrimonio conforme gl'ordini, di S. Madre Chiesa frà Michele Bisiach figliolo di Martino, ed Anna Maria giugalli Bisiach di S.Rocco dall'una, ed Orsola Fornaserig figliola legitima, e naturale di Lorenzo, e def.ta (defunta) Marinza giugalli Fornaserig di d.o (detto) Luogo dall'altra parte; quale succeda prospero, e felice, ed a maggior gloria del Sig.r Iddio, ed a soddisfazione dè Communi Parenti; e così volendo il sud.to (suddetto) Lorenzo Fornaserig provvedere la sud.ta Sposa ventura di Dotte condeciente al di lei Stato, qui presente per se hà fatto, e costituito alla med.ma in Dotte e per nome di Dotte Paterna, et Materna f. 30 di L. 5 l'uno in effettivi contanti, in adobamenti Doneschi, o Belisie poi un letto fornito, 2 casse di Nogaro, pajo 3 Lenzuolli, oltre li vestimenti,

Presenti furono Giacomo Mreule di Merna, e Fran.co Dipetrig di Terzo Testi ricercati.

Che la premessa Copia sia uniforme al suo autentico estratto in bollo competente dalli miei atti notariali fà fede la mia Sottoscrizione

Gorizia 17 8.bre 1792

Marco Miani pub: Imp.le
Nod.o m:p:

Ecc.o Cons.o!

Nell'occasione delli Seguenti Sponsali tra la figlia delli giugalli sottosti con Bortolomio Cociancig figlio di Michele vivente, e Cattarina defonti giugali Cociancig fu con Scrittura 12 X.bre 1790 assicurata la Dote, Donazione, contradote fatta allo Sposo dal mentovatto Padre, e dal zio Rev.do Don Steffano Cociancig con la casa situata in Zengraf segnata nella conscrizione militare N.86 quindi li sottosti suplicano perche questo Ecc.o Cons.o si compiaccia dare luogo alla intavolazione della Scrittura 12 X.bre 1790 sopra la Casa Situata in Zengraf e conscritta al N.86 esibendo la solita tansa.

Gorizia li 24 giugno 1793

che tiene, anche quattro abiti intieri, e frà questi compreso anche il Noviziale, dimanierachè nel giorno de Sponsali la Sposa sud.ta verrà a conseguire dal di lei genitore il letto fornito, una Cassa di Nogaro, un pajo Lenzuolli, il Noviziale, e trè Vesti, ed il restante poi delle su specificate assegnate Mobilie, si risserva il padre della Sposa di consegnargli oggi un'anno: riguardo poi li sù assegnati f. 30 s'assume l'obbligo di scontrarli alli Sposi, nel Caso, che non potessero convivere assieme, entro il 3.ne (termine) di anni cinque da decorere dal giorno d'oggi, in assicurazione poi si delli mancanti adobamenti Doneschi, che delli assegnati f. 30 di L. 5 l'uno a titolo di Dotte ipoteca il sud.to Lorenzo Fornaserig qui presente ed accettante in Compagnia pure del di lei futuro Sposo per se, ed Eredi loro un pezzo di terra arrativa avidata denominata Pignolizza N. 21 di perticazione, et quidem cum facultate intabulandi, dimanierachè mancando egli entro il stabillito 3.ne d'anni 5 di esborsare li f. 30, possano li Sposi sud.ti escorporare dal sud.to pezzo di terra sino all'importare delli assegnati f. 30.

All'incontro il qui presente Martino Bisiach assegna al di lui figlio sud.to futuro Sposo a titolo di sua porzione si paterna, che materna gli assegna D.ti 40. Dico quaranta di L. 6 l'uno, Pesinal: 6 di Sorgo Turco, e Pe-

sinal: 6 di Saraceno questi da essere consegnati al Sposo nella ventura Settimana li D.ti 40 poi entro il 3.ne di 3 anni principiando a deccorere dal giorno d'oggi, cioè in trè uguali rate con D.ti 13 e L. 2 per rata, e così pure un Sapone (zappone), un Picconne, una Palla, una ronca, un forca, e così detto Fanzilut, da essere pure ciò tutto consegnato allo Sposo la ventura Settimana.

Premorendo il Sposo alla Sposa con, o senza prole, quella resti Erede assoluta di quanto si troverà in essere nessuna Cosa eccettuata, e così vice versa premorendo la Sposa allo Sposo: et in reliquis renunciando ambe le parti contraenti ad ogni eccezione e benef.º di Legge: promiserò il tutto di Sopra contenuto mantenere ed inviolabilmente osservare, obbligando a tall'effetto tutti li loro Benni Mobili, Stabili, presenti, e venturi in ampla juris forma.

Presenti furono Giovanni Cullot, e Giovanni Grapollin ambi di S.Rocco.

Caso di sposo «cuc» che si stabilisce in casa della sposa portando in dote la sua «legittima» una serie di attrezzi e derrate alimentari. Non vi è donazione di beni a favore del genero (il che potrebbe significare che la sposa aveva almeno un fratello), ma è prevista la donazione reciproca fra i giovani coniugi. Per il caso di impossibile convivenza viene stabilita l'entità della dote e del corredo della sposa (il tutto regolarmente assicurato) affinché gli sposi possano prelevare le loro spettanze e stabilirsi altrove.

* * * * *

Patto dotale Fornasarig - Diviner

(doc. 21)

Am Donnerstag der Gedächtniss des heiligen Pancratius, dass ist den 12ten Maij.

Giovedì giorno della commemorazione di San Pancrazio, che è il 12 maggio.

A

Laus Deo amen 1795 Ind.e 13 li 29 del Mese di Maggio fatto in Gorizia alla presenza degli infrasti (infrascritti) Testij.

Ritrovandosi in Stato vedovile Lorenzo qm Giuseppe Fornasarig di S.Rocco ha divisato di prendere per sua Sposa Anna figlia vivente di Steffano, e della deffonta Madalena Jugali Diviner della comunità di Sarzina, sicche d'acordo, le Sud.e (suddette) parti sono divenute alla Stipulazione dei presenti patti dotali essendosi convenuti come segue.

1.mo Qui presente la Sposa si obbliga, e promette di portare in casa dello Sposo al tempo de Matrimonio per titolo di Dotte ducati ottantacinque in effettivi contanti oltre gli effetti Doneschi stato il tutto aquistato dalla medema col risparmio dei suoi Salarij incassati per diversi anni.

2.do Qui pure presente esso Sposo assicura la premessa dotte sopra il pezzo di terra di sua ragione in pertinenza di Schompas detto Per Osleanzig segnato al N. 1521 in

Collationatus et concordatus cum suo originali in hoc off.o existente in quorum fidem:

Die 15 aprilis 1795.

Dalla Central Giurisdizione di Graffemberg ed annesse

Segue la domanda di intavolazione dell'ipoteca.

Ces: Reg.o Consiglio.

Colla Scrittura 29 9.bre (novembre) 1794 in A Lorenzo Fornaserig mio padre mi assicurò gli mancanti addobamenti doneschi, e l'importo di f. 30 di Balla e dotte ibidem menzionati col pezzo di terra denominata Pignolizza perticato N.21 nell'Estratto B sotto di lui proprio nome; ed avendomi impartito la facoltà della intavolazione.

Supplio decretarsi la medema.

Gorizia 30 Maggio 1795

Orsola Bisiach.

Spezie, ed in genere con ogni altro di lui avere presente e venturo, con patto ulteriore.

3.º che la Sposa possa ben si vita di lei durante godere la sua dote senza però poter disporre della medema se non che a beneficio e vantaggio della Famiglia dello Sposo.

4.to La Sposa poi sarà vita di lei durante Dona, Patrona ed usuffruttuaria dell'altra terra che tiene esso Sposo, e di tutto quello si troverà avere la Sposa med.a (medesima), dovendo vivere in comunione con la famiglia, potendo pure godere, e prevalersi di tutti gl'utensili, che si ritrovassero al tempo della morte d'esso Sposo, e di tutto quello si ritroverà in allora di sua ragione, dichiarandosi che tanto lo Sposo che la Sposa avranno di fare i patroni di casa andando di concerto, e d'accordo con buona armonia per accrescere ed aumentare gl'affari di casa.

5.to Finalmente qui presente Giacomo Diviner fratello della Sposa si obbliga di sodisfare alla medema D.ti 20 nel 3.ne (termine) d'anni 5 pross: vent: (prossimi venturi) Senza interesse per titolo di sua porzione paterna e materna.

Tanto fù stipulato promesso, ed accordato dai contraenti, i quali intendono d'avere per loro, ed Eredi perpetuamente il presente contratto per fermo rato, e grato sotto obbligazione in ampla forma cum facultate intabulandi.

Presenti furono Gasparo Coccossar, e Biaggio Mar-
vin di Gorizia testi ricercati
concordat cum suo originali in meis actis existente in
q.mo fidem me autentiche Subscripsi, a Sigillo munivi
S:S:V:C:

Goritia Die 19 Aprilis 1796

Ces.o Reg.o Civ.o (...) Consiglio!
con l'occasione che si sono stipulati i Pati dotali de-
scritti 29 Maggio 1795 in A tra me, e mio Marito Loren-

Dopo un anno di matrimonio la sposa, già vedova chiede l'intavolazione dell'ipoteca sui beni del marito defunto in base a quanto stabilito nel contratto nuziale.

* * * * *

Patto dotale Urisich - Famea

(doc. 27)

Am Freytag der Gedächtniss des heiligen Laurenti (?),
dass ist den 21 August.

Per la solennità della commemorazione di san (Lorenzo) Lauren-
ziano che è il 21 agosto.

S.Rocco li 13 Agosto 1795.
Nel Nome Di Gesù Cristo Signor nostro

Essendosi stabilito, trattato, e conchiuso per voler del-
l'Eterno Iddio futuro matrimonio tra l'onorato Vedovo
Sp: Martino Urisch di S.Rocco dall'una, e l'onesta, e
pudica giovanne Mariana figlia legittima, e naturale d'An-
drea, ed Elisabetta giugalli Famea dello stesso luogo dal-
l'altra parte, secondo i riti e costumi della S: M: Chiesa
Cattolica, e S. Concilio di Trento, che Succeda a mag-
gior lode, e gloria dell'Altissimo, e commune contentezza
dè parenti, ed amici; quindi il suddetto Andrea Famea
qua padre della futura Sposa Marianna tutt'ora mino-
re, doppo aver preso l'assenso, e piena approvazione da
essa sua figlia, come non meno dalla Sua Consorte Eli-
sabetta, ha formato per la stessa con il pure sudetto Mar-
tino Urisch desiderante la medesima in Isposa, li seguenti
punti di contratto nuziale:

1.mo Concede egli Famea a lui Urisch la sua figlia Ma-
rianna in legittima futura Sposa.

2.do Esso Urisch accetta, e fa ad essa futura Sua Sposa
come Vedovo una donazione vedovile di fior: allemani:
300. dico trecento.

3.o Premorendo lo Sposo alla Sposa con o senza legi-
tima prole fu stabilito, che in tale caso volendo la Sposa
passare à secondi voti, possa benissimo pretendere la sua
balla, e la Donazione di fior: allem: 300, e non di più;
ma vivendo vedovilmente con o senza prole, lo Sposo
ora già cede alla Sposa tutta la sua facoltà; con questo
però,

zo Fornasarig mi hà ippotecato in specie un pezzo di terra
di sua ragione in pertinenze di Schömpas detto Per
Osleanzig Segnato al N. 1521 apparente dal Estratto di
peticazione in B. descritto 22 Aprile 1796 onde è che
io sono a suplicare questo Ces.o Reg.o Civ.o (...) Con-
siglio, perche si compiaccia concedermi l'intavolazione
sopra d.o (detto) pezzo di terra per mia cauzione.
Gorizia 8 Maggio 1796

Anna Ved.a Fornasarig
qm Lorenzo nata Diviner

4.to Che morendo in seguito essa Sposa, ed esistendo
legittima prole, debba quella lasciare tutta la facoltà ad
essa prole; e non esistendo della prole, sarà in di lei li-
bertà di disporre della sua balla, e donazione di fior: al-
lem: 300: a favore di chi più le piacerà, il rimanente però
delle Sostanze dello Sposo, caderà à più prossimi con-
sanguinei del medesimo.

5.to Premorendo poi la Sposa allo Sposo, ed esistendo
della prole legittima, sarà si la balla, che la Donazio-
ne di fior: allem: 300 di ragione della prole, non esistendo
della prole, la Sposa sarà padrona di disporre della
sua balla, e donazione di fior: allem: 300 a favore dello
Sposo, o di chi più le piacerà.

Tanto fu conchiuso, e vicendevolmente di buon ani-
mo accettato, remoto ogni dolo, e frode; ed in Cauzio-
ne si dell'importo della balla, che della donazione di fior:
allem: 300, ipoteca lo Sposo alla Sposa la propria Casa
dominicale nel N. 71 di militare coscrizione posta in S.
Rocco cum facultate prenotandi et jntabulandi, in fede
di che per non saper scrivere le parti, fecero la Croce di
proprio pugno alla presenza delli sottoscritti Testimonj.

Lodovico Razzi m:s:
Testimonio

Andrea Famea approva col
segno della Croce per
Sua figlia Mariana

Ignazio Cuenn m:s:
Testimonio

Martino Urisch approva
col segno della croce

Giambatta Zwetnigh m:s: pregato da ambe le parti
estesi, e fù testimonio.

Segue la domanda di cauzione



Tomsig Maria in Lutman (1908), Lutman Giovanna (1905) detta Giovanna matissa, Visin Anna (1906).



Orsola Sigon con le figlie Pierina in Peteani, Berta in Maserotti e i nipoti: Iolanda e Mario Peteani (1913-1912).



Covacig Giovanna, ortolana, mentre vende la «repa» di sua produzione.

Il Sottoscritto, che come appare dal Contratto Nuziale d.to 13 Agosto 1795 Sub A ha fatto la Donazione di fiorini 300 alla sua futura Sposa, e che tal Donazione ha assicurato con la Casa Sua Dominicale sub N. 71. Sup-

Il matrimonio fu celebrato a S. Rocco il 20 settembre 1795. Lo sposo aveva 53 anni, la sposa 19. Si spiega così il fatto che la sposa porta in dote solo la «balla» e che riceve una donazione di 300 fiorini.

plica perchè ordinata venga l'intavolazione del p. nte (presente) Contratto, ed in attenzione di votivo esaudimento si rassegna.

Gorizia li 14 Agosto 1795

Martino Urisch

* * * * *

Contratto nuziale Pousig - Bisiach

(gennaio 1913 - doc. Z4)

Empire français. Provinces Illyriennes.

Ce jour d'hui le septième du mois de janvier mille huit cent et treize pardevant moi Louis Mervi, Notaire près du Tribunal de première instance séant à Gorice, ville et chef-lieu du district de ce nom, dans la Province Illyrienne d'Istrie est comparue personnellement Cathérine du prédécédé Antoine Pousig, demeurante à Raunizza village sous la Commune de Salcano, Canton de Gorice, labourière des terres de condition, âgée de trente neuf ans, laquelle déclare, qu'elle est intentionnée de contracter mariage avec Joseph Bisiach, laboureur des terres, demeurant dans le village de Saint Pierre, Canton de Gorice, colon partier du Sieur Boschetti de Gorice, veuf de la première femme Anne Culot, ici présent; et ensuite la dite épouse apporte au dit son futur époux à titre de constitution de dot, le montant que le frère de la même, Etienne Pousig, laboureur des terres, et possident civil, du dit lieu Raunizza, s'engage, ici présent, de lui fournir; savoir: il s'oblige de lui payer;

a) en numéraire le montant de cent et dix florins d'Augsbourg, égaux à deux cent quatre vingt quatre francs, quarante deux centimes dans les délais suivans, savoir: à mi-carême mille huit cent treize, quarante florins, égaux à cent trois francs, quarante deux centimes; le sept janvier mille huit cent quatorze; le sept janvier mille huit cent quinze; le sept janvier mille huit cent seize; le sept janvier mille huit cent dix-sept; chaque fois dix-sept florins, trente kreutzers, égaux à quarante cinq francs, vingt cinq centimes; le tout sans intérêts;

b) une vache dans le délai d'une année, évaluée pour cinq florins, égaux à douze francs, quatre vingt treize centimes;

c) deux brebis évaluées pour deux florins, égaux à cinq francs, dix sept centimes, d'abord;

d) les effets et meubles composants le trousseau de l'épouse, évalués d'accord pour le montant de vingt florins d'Augsbourg, égaux à francs cinquante un, soixante douze centimes; ainsi que tout le montant de la dot constituée consiste en cent trente sept florins d'Augsbourg, égaux à trois cent cinquante quatre francs, vingt quatre centimes; que le dit Etienne Pousig s'engage de

délivrer entre les mains de sa soeur Catherine, et entre celles de son futur époux Joseph Bisiach, tous trois ici présens, accordans et acceptans, de la manière ci-dessus exposée et sans aucune obligation ulterieure outre le contenu dans ce présent acte.

Le même Joseph Bisiach futur époux déclare et reconnoit cette constitution de dot en tout rapport, et comme si elle fut déjà délivrée, confiant de la personne du dit Etienne Pousig, s'étant il constitué débiteur comme ci-dessus; et cependant pour sureté de toute la somme comme ci-dessus de trois cent cinquante quatre francs, vingt quatre centimes, y compris l'argent, et le trousseau, hypothèque dès à présent spécialement une pièce de plaine campagne dénommée Comugna, située près de Gorice, de la dimension d'environ un et demi champ, mesure agraire du pays, ténante et aboutissante avec Mathieu Narduz, et Antoine Cicigoj, le tout dans les pertinances du fauxbourg Saint Roch près Gorice; et cette même possession il déclare libre et franche de toute hypothèque; et icelle assurance avec engagement d'hypothèque le dit Bisiach a constitué et costitue à son épouse, l'autorisant pour le cas de son décès d'en reprendre sa dot pour entier consistante comme ci-dessus en francs trois cent cinquante quatre, et vingt quatre centimes et d'assurer pour icel montant sur la même plaine Comugna ses raisons, en cas si après le décès de l'époux l'épouse ne pourroit convivre avec les fils de premier lit de l'époux même; et si elle n'auroit pas autrement le moyen de reprendre le sien en argent et mobiliers, effets du prédécédé époux; sauf et réservé la restriction des dispositions, qu'elle aura à faire en faveur des enfans du premier lit suivant le Code Napoleon.

Fait, passé, et publié dans mon étude, et de suite exposition en faite en langue vulgaire carniolaine, ou illyrienne aux comparans mêmes Etienne Pousig, Cathérine Pousig, et Joseph Bisiach, de même qu'en vulgaire langue frioulaine aux témoins sounommés, du contenu de ce même acte rédigé en langue française; furent présens le Sieur Antoine Suligoj, maniscalle, et le Sieur François Minolli, ramoneur des cheminées, tous deux citoyens de Gorice, munis des patentes municipales, témoins aïans les qualités requises par la loi; fut ce présent acte confir-

mé, mais non pas signé par les même comparans, s'aïant ils déclaré de ne pas savoir signer; ensuite signé avec moi par les témoins cette minute à se conserver parmi les actes du notariat; l'année, mois, et jour comme ci-dessus.

Riassunto

Il 7 gennaio 1813 dal notaio Luigi Mervi si recò Caterina Pausig di Antonio residente a Raunizza, comune di Salcano, contadina di anni 39, dichiarando di voler contrarre matrimonio con Giuseppe Bisiach, contadino dimorante nel villaggio di S. Pietro, vedovo della prima moglie Anna Culot e colono del sig. Boschetti.

La sposa porta la dote che il fratello Stefano, contadino possidente, si impegna a fornirle:

- a) f.110 d'Augusta, corrispondenti a fr.284.42 pagabili in cinque anni;
- b) una vacca del valore di f.5 pari a fr.12.93 e due pecore valutate f.2, pari a fr.5.17;
- c) gli effetti e mobili del corredo valutati f.20 pari a fr. 51.72.

Periodo napoleonico. Gorizia è capoluogo di distretto nella provincia illirica d'Istria. S. Pietro e Salcano sono comuni nel Cantone di Gorizia.

È la sposa che si reca in Tribunale per far registrare il contratto di nozze. Degli intervenuti conosciamo i mestieri e apprendiamo anche che l'atto è stato tradotto nell'idioma parlato dai contraenti. Per la questione monetaria si veda la nota 50.

Tutto ciò s'impegna di dare il fratello alla sposa e a suo marito il quale si impegna a sua volta a garantire il tutto con ipoteca sulla parcella campestre denominata Comugna situata presso Gorizia, della estensione di un campo e mezzo misura agraria del paese, confinante con Matteo Narduz e Antonio Cicigoi il tutto nelle pertinenze del sobborgo di S. Rocco, presso Gorizia che il titolare dichiara libera da ipoteca.

In caso di decesso del marito e di disaccordo con i figli di primo letto la sposa è autorizzata a riprendersi dote ed effetti o di valersi dell'ipoteca tenendo presente i diritti dei figli di primo letto, secondo il Codice napoleonico. Fatto, pubblicato, tradotto in lingua volgare di Carniola o illirica per i presenti Stefano e Caterina Pausig e Giuseppe Bisiach, e in lingua friulana per i testimoni Antonio Suligoi, maniscalco e Francesco Minelli spazzacamino, ambedue muniti di patente municipale ed aventi i requisiti di legge. Questo atto fu dai presenti confermato, ma non da tutti firmato avendo dichiarato (gli sposi) di non saper firmare.

Firmato Antonio Suligoi, Francesco Minelli testimonio, Louis Mervi notaio presso il Tribunale di prima istanza di Gorizia.

Spese: diritti, bolli, varie = fr.11.55

* * * * *

Nozze Pizzulin - Cullot

(doc. Z15)

*Dinanzi l'i.r. Pretura Urbana
Gorizia li 18 Ottobre 1855*

Contratto Nuziale

Conchiuso fra Sebastiano qm. Biagio Pizzulin di Gorizia sposo maggiorenni dall'una e tra Teresa Cullot qm. Lorenzo pure di Gorizia sposa maggiorenni dall'altra parte come segue:

Art. I

Sebastiano qm. Biagio Pizzulin e Teresa Cullot promettono di unirsi in legittimo matrimonio subito che lo sposo avrà ottenuto relativo permesso dall'inclita i.r. autorità militare, celebrate poi che saranno le nozze seguirà la sposa il domicilio dello sposo

Art. II

Lo sposo Sebastiano Pizzulin dichiara di possedere una terza parte della facoltà abbandonata dal defunto di lui genitore consistente nella terza parte della casa N.24 a S. Rocco qui in Gorizia nonchè nella terza parte d'un pezzo di terra vignale nelle pertinenze di S. Pietro, e di possedere in aggiunta il mestiere di marangone, col quale mestiere esso può guadagnarsi il più che sufficiente sostentamento per se ed eventuale una famiglia

Art. III

La sposa Teresa Cullot poi dichiara di possedere un capitale di fio. 400 derivanti dai di lei risparmi fatti in qualità di lavorante nella fabbrica di Canditi qui in Gorizia, e si obbliga di versare tale somma a mani del futuro di lei marito Sebastiano Pizzulin nel giorno che si unirà con esso in matrimonio acciò la investisca, oppure altrimenti la adoperi per il bene della loro famiglia.

Dichiara di più che essa si guadagna col lavorare nella fabbrica suddetta ogni giorno carantani 30 e quindi questo importo unito al guadagno del futuro sposo col mestiere di marangone, oltre le rendite della facoltà di entrambi, essere sufficienti per vivere decorosamente.

Letto, spiegato, vicendevolmente accettato confermato e firmato coll'aggiunta che li sposi convengono ed espressamente vogliono che nel caso di premorenza d'uno all'altro senza lasciare legittima prole da questo matrimonio il superstite dovrà percepire in proprietà tutta la facoltà abbandonata dal premorto, ed a tale scopo si instituiscono ora per in allora l'uno all'altro in eredi universali.

Seguono le firme di rito del notaio, dei testimoni e le croci indicanti quelle degli sposi.

Costo del documento f: 1:30

1855 - Atto chiaro, conciso e ricco di informazioni: mestieri, guadagni, costo del documento. Non si fa cenno a controdote e donazione, ma gli sposi si autonominano eredi universali.

SIGLE:

A.N. = Archivio Notarile
 A.S.G. = Archivio di Stato di Gorizia
 G.D.C.G. = Giudizio Distrettuale del Circondario di Gorizia
 L.S.T. = Libri Strumenti Tavolari
 P.U. = Pretura Urbana
 S.N. = Serie Notai
 T.T. = Tavolare Teresiano
 b. = busta
 coll. provv. = collocazione provvisoria
 doc. = documento
 f. = fascicolo
 p. = pagina

DOCUMENTI**DOC. 5**

Orsola Verbig
 Gio:Batta Budigna, Gorizia 1771
 T.T.- L.S.T.- b.6- p.285 verso;

DOC. 6

Maria Palmina
 Giovanni Brumat, Gorizia 1776
 T.T.- L.S.T.- b.34- p.30 recto;

DOC. 7

Sabina Cecotti
 Tomaso Sartor, Meriano 1770
 T.T.- L.S.T.- b.34- p.31 verso;

DOC.8

Domenico Bossi
 Giacoma Vianello, Terzo 1778
 T.T.- L.S.T.- b.34- p.153 verso;

DOC. 9

Rosa Guerino, Tapogliano
 Giuseppe Comar, Villesse 1776
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.356 verso;

DOC. 10

Marianna Marinig, Prevegnano
 Valentino Figar, Gaugnaz 1794
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.269;

DOC. 11

Anna Maria Reccar
 Antonio Zuringher, Gorizia 1785
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.262 verso;

DOC: 12

Eleonora Sfiligoi, Cormons
 Giovanni Lorenzutti, Capriva 1791
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.133 recto;

DOC: 13

Maria Sfiligoi, Dornico
 Mattia Cibriz, sotto Podzeniza 1790
 T.T.- L.S.T.- b.34- p.242 recto;

DOC: 14

Anna Barbara Vidoni
 Gio:Batta Vecchiati, Tentore, Gorizia 1790
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.36 recto;

DOC: 15

Cecilia Mullig de Palmberg
 Nicoletto de Candido, Udine 1784
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.6 recto;

DOC. 16

Madalena Milost de Mildenhau
 Nicolò Tomasini, Tapogliano 1784
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.150 recto;

DOC. 17

Bartolomeo Trojer
 Madalena Cristofoli, Gorizia 1795
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.327 verso;

DOC. 18

Orsola Cerne, Favorita sotto Gargaro
 Antonio Doliach, Dol sotto Gargaro 1791
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.108;

DOC: 19

Orsola Perco
 Antonio Perco, Podgora 1786
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.27;

DOC: 20

Catterina Marinig, Gaunaz del Coglio
 Giovanni Simsig, Quisca 1788
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.12;

DOC: 21

Anna Diviner, Sarzina
 Giuseppe Fornasarig, S.Rocco 1795
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.371 recto;

DOC: 22

Lucia Gerini, Villesse
 Gio:Batta Antonelli, S.Martino di Terzo 1786
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.27 recto;

DOC: 23

Madalena Cullot, S.Rocco
 Gregorio Scherl, Scherl sopra Gargaro 1778
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.362;

DOC: 24

Giacomo Zottig, Villa di S.Pietro
 Cattarina Pacor, Villa di Ranziano 1788
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.244 verso;

DOC. 25

Madalena Luchese
 Valentino Vogl, Gorizia 1790
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.35 recto;

DOC. 26

Orsola Battistig
 Valentino Zubej, Gorizia 1788
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.325 recto;

DOC. 27

Marianna Famea
 Martino Urisch, S.Rocco 1795
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.348 recto;

DOC. 28

Bortolomio Cociancig, Straccig
 Anna Brumat, S.Rocco 1790
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.224 verso;

DOC. 29

Teresa de Tacco
 Nicolò de Prandi, Cormons 1790
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.226 verso;

DOC. 30

Antonio Fiegl, Peuma
 Madalena Cumar, Gorizia 1793
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.231 verso;

DOC. 31

Rosa Jaralla, Trieste
 Giovanni de Buglione, Gorizia 1784/1789
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.233 verso;

DOC. 32

Notburga de Lionelli, Dorimbergo
 Giuseppe Furlan, Raifembergo 1794
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.249 verso;

DOC. 33

Michele Bisiach
 Orsola Fornaserig, S.Rocco 1794
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.331 recto;

DOC. 34

Gio:Batta Barone d'Edling
 Eleonora Contessa d'Attems, S.Croce 1794
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.403 verso;

DOC. 35

Giuseppe Comel, Cromberg
 Anna Doliach, Gargaro 1776
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16 - p. 218 verso;

DOC. 36

Francesco Petriz
 Madalena Allessandris, Gorizia 1770
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.100 verso;

DOC. 37

Gio:Batta Gatti, Villesse
 Madalena Zottig, Cerou inf.
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.114 verso;

DOC. 38

Carlo Colosetti
 Anna Antonia Comassa, Cervignano 1757
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.120 verso;

DOC. 39

Giovanni Terpin, S.Floriano
 Orsola Fiegl, Peuma 1762
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.138 recto;

DOC. 40

Gio. Weiss
 Teresa Respar, S.Rocco 1774
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.148 verso;

DOC. 41

Anna Gruden
 Giacomo Pacor, Ranziano 1760
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.172 verso;

DOC. 42

Anna Promorou
 Andrea Caucig, Resderta 1764
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.221 verso;

DOC. 43

Giorgio Gomishech
 Orsola Comel, Cromberg 1770
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.234;

DOC. 44

Baronessa Locatelli reclama l'eredità paterna,
 Gorizia 1794
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.408 verso;

DOC. 45


Cattarina Battistig
 Giuseppe Zanutig, Villa di Rubia 1779
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p. 315 verso;

DOC. 46

Antonio Pacor, Ranziano
 Domenica Peteani, Peteano 1776
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.122 recto;

DOC. 47

Moise Gentili
 Tranquilla Gentili, Gorizia 1774
 A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.61 verso;



Tomsig Giuseppe (1861) contadino proprietario ed affittuario detto Pepili Blanc di Frata.

Covacig Valentino detto Covaciu (1868), contadino con la moglie Caterina Piculin detta Senta (1870).



Covacig Giovanna (1904) e Vida Giovanni (1899) detto Venezian.

- DOC. 48**
Michele Cian, Cerou
Giovanna Marinig, Vedrignano 1769
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.59 verso;
- DOC. 49**
Barone di Königsbrun
Ernestina Contessa d'Attems, Gorizia 1769
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.57 verso;
- DOC. 50**
Catarina Kersevani
Gio:Batta, Bia 1774
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.65 verso;
- DOC. 51**
Giuseppe Pauletig, S.Andrea
Marianna Lucchesig, Podgora 1770/1774
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p. 65 verso;
- DOC. 52**
Lucia Budringa
Gio:Batta Quargnal, Romans 1775
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.81 recto;
- DOC. 53**
Elisabetta Cernig
Giuseppe Barbatti, Gorizia 1775
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.89 verso;
- DOC. 54**
Anna Sanzonio
Giuseppe Pisanello, Gradisca 1754
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.902 verso;
- DOC. 55**
Richiesta di cancellazione di ipoteca,
Gorizia
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.16- p.409 recto;
- DOC. 56**
Giuseppe Visintini
Orsola Beber, Gorizia 1782
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.206 verso;
- DOC. 57**
Anna Battig, Villa di Tarnova
Giovanni Stecar, S.Floriano 1786
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.235 recto;
- DOC. 58**
Saverio Peteosig
Gioseffa Papler, Gorizia 1790
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.410 recto;
- DOC. 59**
Giuseppe Valoghini, giudice rettore
Teresa Moschettini, Gorizia 1793
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.237 recto;
- DOC. 60/61**
Giovanni Battistig, d'Ottoch
Madalena Pacor, Villa di Ranziano 1793
Francesco Pacor, Villa di Ranziano
Cattarina Elisabetta Battistig, d'Ottoch 1790
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.246;
- DOC. P 1**
Processo per dote non pagata, Gorizia 1701
A.S.G.- A.N.- S.N.- b.28- f.199;
- DOC. P 2**
Inventario corredo 1688
A.S.G.- A.N.- b.27- f.198- doc. 16 luglio 1688;
- DOC. P 3**
Marinza Packer
Giovanni Cosba, Ranziano 1715
A.S.G.- A.N.- S.N.- b.37- f.241- pp.179/180;
- DOC. P 4**
Lucia Sevori
Giovanni Baubar, Gorizia 1714
A.S.G.- A.N.- S.N.- b.37- f.241- pp.118/120;
- DOC. P 5**
Giacomo de Facis, Ponte di S.Mauro 1697
Clara Maria N stata turca passata alla religione cattolica
A.S.G.- A.N.- S.N.- b.27- f. 197- doc.518- p.65;
- DOC. P 6**
Luca Milost
Cattarina Srebernitz, Gorizia 1703
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.6- p.47 recto;
- DOC. P 7**
Dorothea Grondenti
Mattia Coreaz, Raifemberg 1703
A.S.G.- A.N.- S.N.- b.27- f.197- p.220;
- DOC. P 8**
Giuseppe Soranz
Orsola Brafil, Quisca 1723
A.S.G.- A.N.- b.38- f.242- p.195/97 verso;
- DOC. P 9**
Giuseppe Antonio Codelli, Gastaldo rettore,
Gorizia 1727
Lucia Anna Pollini
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.6- p.196 recto;
- DOC. P 10**
Elisabetta Chebering, Salcano
Gio:Batta Pacor, Ranziano 1745
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.6- p.156 recto;
- DOC. P 11**
Marinza Zuchiati
Giuseppe Ruscig, S.Pietro 1750
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.6- p.227 recto;
- DOC. P 12**
Anna Clopetig
Michele Talianut, Salcano 1756
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.6- p.190 recto;
- DOC. P 13**
Antonio Simsig
Cattarina Gasparini, S.Martino di Quisca 1760
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.6- p.150 recto;
- DOC. P 14**
Antonio Regini, Cordovado
Chiara Bassat, Gorizia 1762
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b6- p. 36 recto;
- DOC. P 15**
Cattarina Persoglia, S.Martino di Quisca
Gregorio Simsig, Cosana 1764
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.6- p.165 verso;
- DOC. P 16**
Gio. Manfreda
Anna Copriz, Gorizia 1768
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.6- p.194 recto;
- DOC. P 17**
Luca Vuga
Dorothea Budin, Canale 1790
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.22 verso;
- DOC. P 18**
Giovanni Pizzulin
Marinza Gorianz, Salcano 1781
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.176 verso;
- DOC. P 19**
Mattia Bastianig, Gargaro
Marinza Pizzulini, Gorizia 1790
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.24 recto;
- DOC. P 20**
Venilia Contessa Doneluzi
Gio:Batta de Radiucig, Gorizia 1790
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.25 recto;
- DOC. P 21**
Cattarina Fiegl, S.Mauro
Steffano Camauli, Podsabottino 1791
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.191 verso;
- DOC. P 22**
Margherita Gairt
Clemente Clementin, Gorizia 1794
A.S.G.- T.T.- L.S.T.- b.34- p.28 verso;
- DOC. P 23**
Andrea Cobau
Marianna Marussig, Villa di S.Andrea 1759
A.S.G.- A.N.- S.N.- b.77- doc.39;
- DOC. Z 1**
Filippo Medeotti
Marianna Pellicani, Farra 1810
A.S.G.- S.N.- b.93- p. 44 - n. 318;
- DOC. Z 2**
Antoine Turel Margiullier de l'Eglise de S.Pierre
Marianne Cei de S.Pierre, Gorizia 1812
A.N.- S.N.- f.546- b.78- doc. 172;
- DOC. Z 3 a-b-c-d**
Atti rispettosi di minorenni che chiedono la libertà di sposarsi
A.S.G.- A.N.- S.N.- b.78- f.543/1813- doc.254/282/324;
- DOC. Z 4**
Catherina Pausig Raunizza
Joseph Bisiach, S.Pietro 1813
A.N.- S.N.- b.78- f.547;
- DOC. Z 5**
Luca Doliach
Marianna Filippig, agricoltori, Gargaro 1814
A.S.G.- A.N.- S.N.- b.78- f.547- n.40;
- DOC. Z 6**
Giuseppe Toman
Marianna Brill, Gorizia 1814
A.S.G.- A.N.- S.N.- b.78- f.544;
- DOC. Z 8**
Giovanni Trobiz
Cattarina Hiche, Gorizia 1814
A.S.G.- A.N.- S.N.- b.78- f.544- n.44;
- DOC. Z 9**
Giuseppe Vettri
Teresa Tausani, Sagrado 1814
A.S.G.- A.N.- S.N.- b.78- f.544- n.69;
- DOC. Z 10**
Giacomo Valentig, Raunizza
Maria Anna Paulin, Gargaro 1841
A.S.G.- G.D.C.G.- doc.50- n. 80;
- DOC. Z 11**
Francesca Cobbau, Cesta
Giuseppe Ipavitz, Samariva (S.Daniele) 1841
A.S.G.- G.D.C.G.- b.44- doc.87;
- DOC. Z 12**
Giacomo Zottig, S.Michele del Carso
Marianna Tabai, S.Andrea 1841
A.S.G.- G.D.C.G.- b.44- doc.112;

DOC. Z 13

Giacomo Seroch, Gargaro
 Ursula Paulin, Gorizia 1855
 P.U.- coll. provv.- b.103- doc.20;

DOC. Z 14

Francesco Bisiach, Cosana
 Marianna Cumar, Bainsizza 1855
 P.U.- coll. provv.- b.103- doc.31;

DOC. Z 15

Sebastiano Pizzulin
 Teresa Cullot, Gorizia 1855
 A.S.G.- P.U.- coll. provv.- b.103- doc.328;

DOC. Z 16

Valentino Bensa
 Marianna Fiegl, S.Mauro 1855
 A.S.G.- P.U.- coll. provv.- b.103- doc.348;

DOC. Z 17

Andrea Turel, S.Pietro
 Anna Paulin, Prescig 1856
 A.S.G.- P.U.- coll. provv.- b.103- doc.22;

DOC. Z 18

Giacomo Iesch, Gargaro
 Teresa Clainscik, Postala (Chiapovano) 1855
 A.S.G.- P.U.- coll. provv.- b.103- doc.344;

DOC. Z 19

Valentino Bisiach
 Teresa Paulin, Raunizza 1855
 A.S.G.- P.U.- coll. provv.- b.103- doc.430;

DOC. Z 20

Antonio Sigmund, Vogherska
 Caterina Seroch, Locca 1855
 A.S.G.- P.U.- coll. provv.- b.103- doc.19;

DOC. Z 21

Francesco Pausig, Raunizza
 Marianna Leban, Gargaro 1856
 A.S.G.- P.U.- coll. provv.- b.103- doc.25.

BIBLIOGRAFIA PATTI DOTALI

C. MORELLI, *Istoria della Contea di Gorizia*, Gorizia 1855, rist. a cura della Cassa di Risparmio di Gorizia 1972.

Statuti della Patria del Friuli rinnovati, Udine MDCCXXIII.

G.D. DELLA BONA, *Sunto storico delle Principate Contee di Gorizia e Gradisca*, Gorizia 1853, rist. Mariano del Friuli 1992.

G.D. DELLA BONA, *Osservazioni e aggiunte alla Istoria della Contea di Gorizia*, in C. MORELLI, *Istoria della Contea di Gorizia*, Gorizia 1855, 1972.

P.S. LEICHT, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna 1933 - XI.

P.S. LEICHT, *Il Parlamento friulano 1420-1520*.

P.S. LEICHT, *Documenti dotali dell'Alto Medioevo*, per nozze Rubini-Morpurgo.

C.G. MOR, *Consuetudini matrimoniali degli Slavi di Val Natisone nel Cinquecento* in «Ce fastu?» 1948, n. 5/6.

F. LENARDI, *Regime patrimoniale fra coniugi nel diritto friulano* in «Studi Goriziani», vol. XVII-XVIII.

E. PASCOLI, *La Contea di Gorizia e Gradisca nel Settecento*, Udine 1967.

B. STAFFUZZA, *Il notariato nella storia del Goriziano*, Gorizia 1984.

E. BESTA, *La famiglia nella storia del diritto italiano*.

P.P. DORSI, *Organizzazione della giustizia a Gorizia tra il 1783 e il 1850* in «Studi Goriziani», vol. LI-LII (gennaio-dicembre 1980).

A. NICOLOSO CICERI, *Tradizioni popolari in Friuli*, Reana del Rojale 1982.

A. SACHS, *Le nozze in Friuli nei secoli XVI e XVII*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi» anno MCMXV, vol. XI, rist. Udine 1976.

A. di PRAMPERO, *Matrimoni e patti dotali*, Udine.

A. di PRAMPERO, *Dismontaduris e Morgengabium*, documenti friulani dal 1242 al 1384, Udine.

E. GASPARINI, *Il matriarcato slavo*, Firenze 1973.

V. BUCIC - A. DELNERI - N. GLESSI RENER, *Prezioso celare. Cassapanche dal XV al XIX secolo*, Gorizia 1989.

G. PERUSINI, *Arte popolare nelle Valli del Natisone, la simbologia delle casse nuziali*, in *Val Natisone*, Udine 1972.

G. PERUSINI, *Mobili popolari friulani*, in «Ce fastu?» n. 18, 1942.

R. LEVI PISETZKY, *Storia del costume in Italia*. Milano 1969.

O. AVERSO PELLIS, *Il tabin in Lis Luzignutis di Borc San Roc*, Gorizia 1991.

O. AVERSO PELLIS, *L'abito della tradizione* in «Borc San Roc» 1992. Rivista annuale a cura del Centro per la conservazione e per la valorizzazione delle tradizioni popolari di Borgo S. Rocco.

O. AVERSO PELLIS, *Sposarsi a S. Rocco*, in «Borc San Roc» n. 3, 1991.

Consuetudines gradiscanae o garzoniane, per le nozze Braida-Strassoldo Soffemberg, Udine 1879.

L'avvocato di sé stesso. Manuale compilato da pratici legali, Trieste 1864.

Code Napoleon, Paris 1807.

Codice civile di Napoleone il Grande col confronto delle leggi romane, Milano 1805-1814.

Raccolta delle leggi, decreti e regolamenti ad uso delle Province Illiriche dell'Impero, Milano.

Codice civile austriaco, Milano 1839.

Bollettini generali delle leggi e degli atti del Governo per l'Impero d'austria anni 1849 e sgg.

Libri di strumenti tavolari 1761-1891 per testamenti (cenerino), dichiarazioni ereditarie e aggiudicazioni (verde mare).

Archivio Notarile serie testamenti.

Archivio notarile serie notai.

Si ringraziano gli informatori e i proprietari delle fotografie:

Noemi Glessi Rener, Elio Nardini, Onorina Nardini Caregnato, Giorgio Nardini, Drossi Gina, Ines Grinover Lutman, prof. Aurelio Lutman, prof. Sergio Lutman, Claudio Lutman, Mario Peteani, Maria Tomasi, Nerina Vida, Stefano Codeglia, Luciana Vinci - Pellis, Nella Raccolin, Lodovico Mischoy, dott. Giovanni Cossar, barone Carlo e baronessa Levetzow-Lanthieri.